

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

23 dicembre 2017

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2017/2428 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 1
- Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 3

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/2429 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che abroga la decisione 2008/713/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito** 6
- ★ **Decisione (PESC) 2017/2430 del comitato politico e di sicurezza, dell'8 dicembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017)** 9
- ★ **Decisione (UE) 2017/2431 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali** 11
- ★ **Decisione (PESC) 2017/2432 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 dicembre 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/1534 (EUNAVFOR MED/3/2017)** 20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (UE) 2017/2433 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee	21
★ Decisione (UE) 2017/2434 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del consiglio congiunto riguardanti il regolamento interno del consiglio congiunto e del comitato misto	26
★ Decisione (UE) 2017/2435 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta	36
★ Decisione (UE, Euratom) 2017/2436 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica italiana	37
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2437 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico	38
★ Decisione (PESC) 2017/2438 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 dicembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2017)	39
★ Decisione (PESC) 2017/2439 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 dicembre 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/4/2017)	40
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2440 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili [notificata con il numero C(2017) 8300]	41
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	52
★ Decisione (UE) 2017/2442 della Banca centrale europea, dell'8 dicembre 2017, che modifica la decisione (UE) 2016/2164 relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2017/39)	59
★ Decisione (UE) 2017/2443 della Banca centrale europea, dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2018 (BCE/2017/40)	61
★ Decisione (UE) 2017/2444 della Banca centrale europea, dell'8 dicembre 2017, che modifica la decisione (UE) 2015/2332 sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2017/41)	63

RACCOMANDAZIONI

★ Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Georgia, del 20 novembre 2017, sull'agenda di associazione UE-Georgia [2017/2445]	65
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2017/2428 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2014/718/UE del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («il protocollo»), deve essere firmato, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.

⁽¹⁾ Approvazione dell'8 giugno 2016.

⁽²⁾ Decisione 2014/718/UE del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

PROTOCOLLO

dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, di seguito «le Filippine»,

dall'altra,

di seguito insieme «le parti contraenti» ai fini del presente protocollo,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

CONSIDERANDO CHE l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, di seguito «l'accordo», è stato firmato a Phnom Penh l'11 luglio 2012;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, di seguito «il trattato di adesione», è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, la sua adesione all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo medesimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce come una parte all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, firmato a Phnom Penh l'11 luglio 2012, e, rispettivamente, adotta il testo dell'accordo e ne prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione europea trasmette a tempo debito ai suoi Stati membri e alle Filippine la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Articolo 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalle Filippine secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione, ma non prima della data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Съставено в Брюксел на петнадесети януари две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el quince de enero de dos mil quince.

V Bruselu dne patnáctého ledna dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende januar to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Januar zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuarikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the fifteenth day of January in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le quinze janvier deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog siječnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quindici gennaio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada piecpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktą metų sausio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év január havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Jannar tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de vijftiende januari tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego stycznia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em quinze de janeiro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece ianuarie două mii cincisprezece.

V Bruseli pātnāsteho januāra dvetisīcpātnāst.

V Bruslju, dne petnajstega januarja leta dva tisoč petnajst.

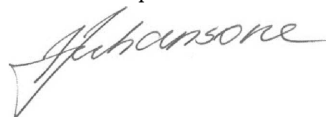
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den femtonde januari tjugohundrafemton.

За държавите членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Għall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



За Република Филипини
 Por la República de Filipinas
 Za Filipínskou republiku
 For Republikken Filippinerne
 Für die Republik der Philippinen
 Filipiini Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία της Φιλιππίνων
 For the Republic of the Philippines
 Pour la République des Philippines
 Za Republiku Filipine
 Per la Repubblica delle Filippine
 Filipīnu Republikas vārdā –
 Filipinų Respublikos vardu
 A Fülöp-szigeteki Köztársaság részéről
 Għar-Repubblika tal-Filippini
 Voor de Republiek der Filipijnen
 W imieniu Republiki Filipin
 Pela República das Filipinas
 Pentru Republica Filipine
 Za Filipínsku republiku
 Za Republiko Filipini
 Filippiinien tasavallan puolesta
 För Republiken Filippinerna



DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/2429 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2017

che abroga la decisione 2008/713/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 luglio 2008, in seguito a una raccomandazione della Commissione, mediante decisione 2008/713/CE ⁽¹⁾ a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea («TCE») il Consiglio ha stabilito che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che, secondo i dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi comunicati dalle autorità del Regno Unito nel marzo 2008, il disavanzo pubblico del Regno Unito nell'esercizio 2008-2009 avrebbe raggiunto il 3,2 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento stabilito dal trattato, pari al 3 % del PIL. Inoltre, successivamente alla pubblicazione del bilancio di marzo 2008, un annuncio programmatico, in data 13 maggio, di una riduzione nell'esercizio 2008-2009 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche avrebbe incrementato il disavanzo previsto per tale esercizio. Aggiungendo tale misura alle previsioni della primavera 2008 della Commissione, si otteneva un disavanzo pari al 3,5 % del PIL nel 2008-2009. Il disavanzo eccessivo non era inoltre ritenuto temporaneo, poiché le previsioni della Commissione, sulla base di politiche immutate, hanno stimato il disavanzo nel 2009-2010 al 3,3 % del PIL. Il Consiglio ha inoltre osservato che il rapporto debito pubblico/PIL rimaneva invece ben al di sotto del valore di riferimento del 60 %, anche se si prevedeva una tendenza all'aumento fino all'esercizio 2009-2010.
- (2) Alla medesima data, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato al Regno Unito una raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro l'esercizio finanziario 2009-2010. Il Consiglio ha altresì fissato il termine dell'8 gennaio 2009 per dare un seguito effettivo alla raccomandazione.
- (3) A norma dell'articolo 104, paragrafo 8, TCE, il 27 aprile 2009 il Consiglio ha stabilito, con decisione 2009/409/CE ⁽³⁾, che il Regno Unito non aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2008.
- (4) Riconoscendo che la posizione di bilancio del Regno Unito nel periodo 2009-2010 era determinata dall'attuazione di misure corrispondenti a circa l'1,5 % del PIL, che costituivano una risposta appropriata al piano europeo di ripresa economica, e dal libero funzionamento degli stabilizzatori automatici, il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha formulato una raccomandazione riveduta a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), raccomandando al Regno Unito di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015. Nello specifico, per portare il disavanzo pubblico al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e duraturo, si raccomandava al Regno Unito di garantire uno sforzo medio di bilancio su base annua dell'1¼ % del PIL tra il 2010-2011 e il 2014-2015. Nella raccomandazione del 2 dicembre 2009 il Consiglio aveva fissato al 2 giugno 2010 il termine per dare un seguito effettivo alle raccomandazioni in linea con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97.
- (5) Il 6 luglio 2010 la Commissione ha concluso che, sulla base delle previsioni della primavera 2010 della Commissione, il Regno Unito aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE.

⁽¹⁾ Decisione 2008/713/CE del Consiglio, del 8 luglio 2008, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito (GU L 238 del 5.9.2008, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ Decisione 2009/409/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, che stabilisce se, in conformità all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2008, formulata a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 11).

- (6) Il 19 giugno 2015, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio ha deciso che il Regno Unito non aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 ⁽¹⁾. Il Consiglio ha osservato che il Regno Unito aveva registrato un notevole calo della crescita del PIL reale a causa della crisi economica e finanziaria globale del 2008-2009, che aveva colpito anche le finanze pubbliche. Il Regno Unito aveva quindi attuato un piano di risanamento e il disavanzo pubblico era sceso, in percentuale del PIL, ogni anno fra gli esercizi finanziari 2009-2010 e 2014-2015. Nello stesso periodo il rapporto debito pubblico/PIL aveva tuttavia continuato ad aumentare, principalmente a causa del disavanzo nominale ma anche per interventi del settore finanziario. Il Consiglio ha concluso che, nonostante il programma di risanamento di bilancio stabilito e in corso di attuazione, il Regno Unito non aveva posto fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015. Inoltre, il Regno Unito non aveva rispettato l'obiettivo relativo allo sforzo medio di bilancio dell'1¼ % del PIL, che era stato raccomandato dal Consiglio il 2 dicembre 2009.
- (7) Il 19 giugno 2015, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato al Regno Unito una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine della correzione del disavanzo eccessivo entro l'esercizio finanziario 2016-2017. Nello specifico, si raccomandava al Regno Unito di realizzare un disavanzo nominale del 4,1 % del PIL nel 2015-2016 e del 2,7 % del PIL nel 2016-2017, in linea con il raggiungimento di un miglioramento del saldo strutturale pari allo 0,5 % del PIL nel 2015-2016 e dell'1,1 % del PIL nel 2016-2017, sulla base delle previsioni della primavera 2015 aggiornate della Commissione.
- (8) Il 16 novembre 2015 la Commissione ha concluso che il Regno Unito aveva dato un seguito effettivo al fine di correggere il disavanzo eccessivo entro l'esercizio finanziario 2016-2017, come raccomandato dal Consiglio il 19 giugno 2015.
- (9) A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Commissione fornisce i dati statistici da usare per l'applicazione della procedura. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽²⁾.
- (10) Il Consiglio adotta le decisioni di abrogare decisioni sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solo se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del trattato, ossia il 3 % del PIL nel periodo oggetto delle previsioni ⁽³⁾.
- (11) Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, in seguito al programma di convergenza 2017, alla notifica di settembre 2017 del Regno Unito e alle previsioni dell'autunno 2017 della Commissione, si giustificano le seguenti conclusioni:

— negli ultimi anni il Regno Unito ha rispettato gli obiettivi di disavanzo pubblico raccomandati. Dopo un aver raggiunto un picco del 10 % del PIL nel 2009-2010, il disavanzo pubblico nominale ha seguito una tendenza costante al calo, scendendo al 4 % nel 2015-2016 e attestandosi al 2,3 % nel 2016-2017, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 19 giugno 2015. Il risanamento di bilancio intrapreso in tale periodo ha riguardato in larga misura il versante della spesa, che è passata, per il totale delle spese correnti, dal 42,9 % del PIL nel 2009-2010 al 38 % del PIL nel 2016-2017. Anche se in misura minore, un contributo è stato dato anche dall'incremento del rapporto entrate pubbliche/PIL, che è passato dal 37,4 % del PIL nel 2009-2010 al 38,6 % del PIL nel 2016-2017,

— il programma di convergenza 2016-2017, presentato dalle autorità del Regno Unito il 27 aprile 2017 e riguardante il periodo dal 2016-2017 al 2021-2022, prevedeva un aumento del disavanzo pubblico al 2,8 % del PIL nel 2017-2018, seguito da un calo all'1,9 % del PIL nel 2018-2019. Queste previsioni erano basate su un disavanzo pubblico previsto al 2,7 % nel 2016-2017, sulla scorta dei dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi comunicati dalle autorità del Regno Unito nel marzo 2017. Dalla presentazione del programma di convergenza, l'ufficio statistico nazionale (*Office for National Statistics*, ONS) ha riveduto al ribasso (al 2,3 % del PIL) la stima relativa al disavanzo pubblico nel 2016-2017. Sebbene le autorità del

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1098 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che stabilisce che il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 (GUL 180 dell'8.7.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GUL 145 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽³⁾ In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

Regno Unito non abbiano successivamente pubblicato previsioni aggiornate relative al disavanzo pubblico, le previsioni dell'autunno 2017 della Commissione stimano il disavanzo al 2,5 % nel 2017-2018, all'1,8 % nel 2018-2019 e all'1,3 % nel 2019-2020, nell'ipotesi di politiche invariate. Il disavanzo si attesta quindi al di sotto del valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni,

- secondo le previsioni dell'autunno 2017, la Commissione ritiene che il saldo strutturale, ossia il saldo dell'amministrazione pubblica corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum* e di altre misure temporanee, sia migliorato del 3,2 % del PIL fra il 2008-2009 e il 2016-2017,
 - il rapporto debito pubblico lordo/PIL del Regno Unito è aumentato significativamente dall'8 luglio 2008, quando il Consiglio ha stabilito che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo. Il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato dal 41 % del PIL nel 2007-2008 all'86,8 % nel 2016-2017, rispecchiando maggiori disavanzi pubblici nominali nonché gli interventi del settore finanziario durante tale periodo. Secondo le previsioni dell'autunno 2017 della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe avere raggiunto il picco nel 2016-2017 per scendere gradualmente all'82,9 % del PIL nel 2019-2020.
- (12) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (13) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nel Regno Unito sia stato corretto e la decisione 2008/713/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (14) Dal 2017-2018, ossia l'esercizio finanziario successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, il Regno Unito è soggetto al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso l'obiettivo di bilancio minimo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo nel Regno Unito è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2008/713/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE

DECISIONE (PESC) 2017/2430 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**dell'8 dicembre 2017****relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005 ⁽¹⁾, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 7 luglio 2015 il CPS ha adottato la decisione EU BAM Rafah/1/2015 ⁽²⁾, con cui ha nominato la signora Natalina CEA capo della missione EU BAM Rafah dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
- (3) Il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1193 ⁽³⁾, con cui ha prorogato la durata dell'EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2018,
- (4) L'11 luglio 2017 il CPS ha adottato la decisione EU BAM Rafah/1/2017 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2018.
- (5) Il 1° dicembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del signor Günther FREISLEBEN quale capo della missione EU BAM Rafah, in sostituzione della signora Natalina CEA dal 4 dicembre 2017 al 30 giugno 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il signor Günther FREISLEBEN è nominato capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) per il periodo dal 4 dicembre 2017 al 30 giugno 2018.

Articolo 2

La decisione del comitato politico e di sicurezza EU BAM Rafah/1/2017 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 327 del 14.12.2005, pag. 28.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/1128 del comitato politico e di sicurezza, del 7 luglio 2015, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/1193 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 12).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/1280 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 luglio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017) (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 63).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 4 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il president

W. STEVENS

DECISIONE (UE) 2017/2431 DEL CONSIGLIO**dell'11 dicembre 2017**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria, a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 49 dell'accordo è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo. Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 49 dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro speciali dovrebbe, pertanto, basarsi sui progetti di decisione del comitato misto acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 dell'accordo, per quanto riguarda:

- a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto; e
- b) l'istituzione di due gruppi di lavoro speciali,

si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GUL 67 del 14.3.2017, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN**del ...****recante adozione del suo regolamento interno**

IL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il comitato misto è stato istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo. Per poter svolgere i compiti affidatigli, è opportuno che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto UE-Afghanistan

Il presidente

⁽¹⁾ GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GUL 67 del 14.3.2017, pag. 1).

*ALLEGATO***Regolamento interno del comitato misto***Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 49 dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le parti al più alto livello possibile ed è presieduto a turno, per un anno civile, dalla parte che ospita la riunione nel corso dell'anno civile in questione.
3. Il comitato misto è presieduto a turno dal ministro delle Finanze della Repubblica islamica di Afghanistan e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Essi possono delegare ad un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il comitato misto si riunisce una volta l'anno. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Kabul, a una data fissata di comune accordo. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ove le parti siano d'accordo, in via eccezionale le riunioni del comitato misto possono essere tenute mediante videoconferenza.

*Articolo 3***Partecipanti**

1. Ciascuna parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del comitato misto.
2. Il presidente, d'intesa con le parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

*Articolo 4***Pubblicità**

1. Le riunioni del comitato misto si svolgono a porte chiuse, a meno che il presidente, d'intesa con le parti, non decida di indire una riunione pubblica.
2. Se lo ritiene opportuno, il comitato misto può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

*Articolo 5***Segretariato**

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica islamica di Afghanistan svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del comitato misto. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle parti, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. Ciascuna delle parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. In circostanze speciali e d'intesa con le parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

1. L'esito delle riunioni del comitato misto è registrato in forma di verbale concordato.
2. Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal comitato misto a ciascuna riunione. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario dalla data della riunione.
3. Le parti approvano il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione o al più tardi entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e i segretari firmano due esemplari originali dello stesso. Ciascuna parte riceve un originale.

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

1. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate di comune accordo dalle parti.
2. Le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente la denominazione «decisione» o «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, il presidente dichiara la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto si presentano in due copie facenti fede firmate dal presidente del comitato.
5. Ciascuna parte può pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

*Articolo 9***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
3. La parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.

*Articolo 10***Comitati e gruppi di lavoro speciali**

1. Il comitato misto può istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
 2. Il comitato misto può decidere di abolire i comitati o gruppi di lavoro speciali esistenti, adottarne o modificarne il mandato.
 3. I comitati o gruppi di lavoro speciali presentano relazioni dettagliate sulle proprie attività al comitato misto dopo ciascuna delle loro riunioni e possono rivolgergli raccomandazioni.
-

PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN**del ...****relativa all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali e all'adozione del loro mandato**

IL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in particolare il suo articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria a norma del suo articolo 59.
- (2) Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno istituire il relativo quadro istituzionale.
- (3) A norma dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (4) Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro speciali. Le parti possono inoltre concordare di modificare l'elenco dei comitati o dei gruppi di lavoro speciali e/o i loro ambiti di competenza.
- (5) È opportuno che i gruppi di lavoro speciali siano rapidamente operativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i gruppi di lavoro speciali elencati nell'allegato A. Il mandato dei gruppi di lavoro speciali è definito conformemente all'allegato B.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto UE-Afghanistan
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.

*ALLEGATO A***Comitato misto UE-Afghanistan****Gruppi di lavoro speciali**

- 1) Gruppo di lavoro speciale sui diritti umani, il buon governo e la migrazione;
- 2) gruppo di lavoro speciale sullo sviluppo economico e sociale.

ALLEGATO B

Mandato dei gruppi di lavoro speciali istituiti nell'ambito dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra*Articolo 1*

I gruppi di lavoro speciali possono discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza. Essi possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale.

Articolo 2

I gruppi di lavoro speciali operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono i loro verbali e le loro conclusioni al presidente del comitato misto entro i 30 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione.

Articolo 3

1. I gruppi di lavoro speciali sono composti da rappresentanti delle parti.
2. I gruppi di lavoro speciali possono invitare esperti alle loro riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

Articolo 4

I gruppi di lavoro speciali sono presieduti dalla parte che esercita la presidenza del comitato misto.

Articolo 5

Un rappresentante dell'Unione europea e un rappresentante del governo afgano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei gruppi di lavoro speciali.

Articolo 6

1. I gruppi di lavoro speciali si riuniscono ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti, e almeno una volta l'anno. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
2. Quando una parte richiede una riunione di un gruppo di lavoro speciale, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi di particolare urgenza, una riunione di un gruppo di lavoro speciale può essere convocata entro tempi più brevi, previo accordo delle parti.
3. Le riunioni dei gruppi di lavoro speciali sono indette congiuntamente dai due segretari.

Articolo 7

1. Ciascuna delle parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione di un gruppo di lavoro speciale. I punti da inserire all'ordine del giorno sono comunicati ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della data della riunione in questione. L'eventuale documentazione giustificativa è trasmessa ai segretari almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
2. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno alle parti almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. In circostanze eccezionali, previo accordo delle parti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

1. I segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione.
 2. Le riunioni dei gruppi di lavoro speciali si svolgono a porte chiuse, a meno che il presidente, d'intesa con le parti, non decida di indire una riunione pubblica.
-

DECISIONE (PESC) 2017/2432 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 13 dicembre 2017****relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/1534 (EUNAVFOR MED/3/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 31 agosto 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1534 ⁽²⁾, con la quale il contrammiraglio (LH) Javier MORENO SUSANNA è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio (LH) Alberto MAFFEIS per sostituire il contrammiraglio (LH) Javier MORENO SUSANNA quale nuovo comandante della forza dell'UE a decorrere dal 14 dicembre 2017.
- (4) Il 6 dicembre 2017 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del contrammiraglio (LH) Alberto MAFFEIS e abrogare la decisione (PESC) 2017/1534.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio (LH) Alberto MAFFEIS è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) a decorrere dal 14 dicembre 2017.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2017/1534 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 122 del 19.5.2015, pag. 31.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/1534 del comitato politico e di sicurezza, del 31 agosto 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/681 (EUNAVFOR MED/2/2017) (GU L 233 del 9.9.2017, pag. 4).

DECISIONE (UE) 2017/2433 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2017**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2016/838 del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 38 del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale UE-Georgia istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (3) Il sottocomitato doganale deve adottare una decisione per la sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽³⁾ («convenzione»).
- (4) La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2017.
- (5) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, in quanto la decisione sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato doganale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 26).

⁽³⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

PROGETTO

DECISIONE 2017/... DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA

del ...

recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.
- (2) L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (3) L'articolo 38 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con decisione n. 1/2016 ⁽³⁾, il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che la Georgia debba essere invitata ad aderire alla convenzione.
- (6) L'Unione e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2017.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2016/2126] (GUL 329 del 3.12.2016, pag. 118).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal ...

Fatto a

Per il sottocomitato doganale

Il presidente

ALLEGATO

«Protocollo I

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa*Articolo 1***Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ (“la convenzione”).
2. Tutti i riferimenti all’“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

*Articolo 2***Risoluzione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 3***Modifiche del protocollo**

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Georgia notifica per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e la Georgia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e la Georgia.

*Articolo 5***Disposizioni transitorie - cumulo**

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»

⁽¹⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

DECISIONE (UE) 2017/2434 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2017**

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del consiglio congiunto riguardanti il regolamento interno del consiglio congiunto e del comitato misto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2016 e si applica a titolo provvisorio dal 1° novembre 2017.
- (2) Gli articoli 81 e 82 dell'accordo istituiscono un consiglio congiunto e un comitato misto per agevolare l'applicazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 81, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto deve adottare il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 82, paragrafo 3, il consiglio congiunto deve stabilire il regolamento interno del comitato misto.
- (4) A norma dell'articolo 81, paragrafi 3 e 5, dell'accordo, il consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e deve essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e di Cuba.
- (5) A norma dell'articolo 82, paragrafi 1 e 5, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari e deve essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e di Cuba.
- (6) Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del consiglio congiunto e il regolamento interno del comitato misto.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio congiunto istituito dall'articolo 81 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del consiglio congiunto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

⁽¹⁾ GUL 3371 del 13.12.2016, pag. 3.

PROGETTO

DECISIONE N. 1/... DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-CUBA**del ...****che adotta il proprio regolamento interno e il regolamento interno del comitato misto**

IL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-CUBA,

visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra parte («accordo»), in particolare l'articolo 81, paragrafo 4 e l'articolo 82, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 86, paragrafo 3 dell'accordo, parti dell'accordo vengono applicate a titolo provvisorio dal 1° novembre 2017 tra l'Unione e Cuba dal 1° novembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio congiunto deve essere assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato misto.
- (4) A norma dell'articolo 82, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio congiunto deve stabilire il regolamento interno del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del consiglio congiunto e il regolamento interno del comitato misto, che figurano, rispettivamente, negli allegati 1 e 2.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio congiunto**Il presidente*

ALLEGATO 1

Regolamento interno del consiglio congiunto

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra parte («accordo»), adempie ai propri compiti come previsto all'articolo 81, paragrafo 2.
2. In conformità dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti. Esso si riunisce a livello ministeriale.
3. Come stabilito all'articolo 81, paragrafo 6, dell'accordo, e ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo, il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti. Il consiglio congiunto adotta le misure necessarie per l'applicazione delle proprie decisioni, se necessario anche conferendo a organismi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio congiunto può altresì formulare raccomandazioni. Esso adotta le proprie decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne, in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento interno. Il consiglio congiunto può delegare il potere di adottare decisioni al comitato misto
4. Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 84 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Il consiglio congiunto è presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba. Il primo consiglio congiunto è presieduto da un rappresentante dell'Unione europea.

Articolo 3

Riunioni

1. Il consiglio congiunto si riunisce periodicamente almeno ogni due anni e ogniquale volta lo richiedano le circostanze, con l'accordo delle parti. Salvo altrimenti convenuto tra le parti, il consiglio congiunto si riunisce nella sede abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
2. La data delle riunioni del consiglio congiunto è concordata dalle parti.
3. Le riunioni del consiglio congiunto sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio congiunto, di concerto con il presidente del consiglio congiunto, almeno 30 giorni prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1. I membri del consiglio congiunto possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a parteciparvi. Il membro che desidera essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del proprio rappresentante prima della riunione in questione.
2. Il rappresentante di un membro del consiglio congiunto esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 5

Delegazioni

I membri del consiglio congiunto possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato, tramite il segretariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

*Articolo 6***Segretariato**

Un funzionario del segretariato generale dell'Unione europea e un funzionario del governo di Cuba svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del consiglio congiunto.

*Articolo 7***Corrispondenza**

1. La corrispondenza destinata al consiglio congiunto è inviata a un segretario che, a sua volta, informa l'altro segretario.
2. I due segretari assicurano la trasmissione della corrispondenza al presidente e, se del caso, la distribuzione ai membri del consiglio congiunto.
3. La corrispondenza distribuita conformemente al paragrafo 2 è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, nonché alla missione della Repubblica di Cuba presso l'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Repubblica di Cuba.
4. Le comunicazioni del presidente del consiglio congiunto sono inviate ai destinatari dai due segretari a nome del presidente del Consiglio congiunto. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio congiunto secondo quanto previsto al paragrafo 3.

*Articolo 8***Riservatezza**

1. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del consiglio congiunto non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al consiglio congiunto informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è trasmesso dai segretari ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno 15 giorni di calendario prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione all'ordine del giorno al più tardi 21 giorni di calendario dalla riunione. Tali punti sono accompagnati dai documenti giustificativi pertinenti da inviare ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.
3. Il consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
4. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati nei paragrafi 1 e 2, in funzione delle esigenze di un caso specifico.
5. Il consiglio congiunto può, previo accordo tra le parti, invitare esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle proprie riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti convengono, caso per caso, i termini e le condizioni a cui tali esperti possono partecipare alle riunioni e garantiscono che essi rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

*Articolo 10***Verbali**

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.

2. Salvo altrimenti convenuto nel corso della riunione, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione presentata al consiglio congiunto;
 - b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del consiglio congiunto; e
 - c) le questioni convenute dalle parti, qualile decisioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3. Il progetto di verbale è presentato al consiglio congiunto per approvazione. Il consiglio congiunto approva il progetto verbale alla riunione successiva. In alternativa, il progetto di verbale può essere approvato per iscritto dal consiglio congiunto prima della riunione successiva.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il consiglio congiunto adotta decisioni e formula raccomandazioni previo accordo tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne.
2. Il consiglio congiunto può altresì adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. A tale scopo, il progetto di proposta è comunicato per iscritto dal presidente del Consiglio congiunto ai suoi membri a norma dell'articolo 7. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare il suddetto termine in funzione delle esigenze di un caso specifico.
3. Gli atti adottati dal Consiglio congiunto recano il titolo di «decisione» o di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dall'anno di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono firmate dal presidente e sono distribuite ai destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.
4. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del consiglio congiunto sono l'inglese e lo spagnolo.
2. Salvo decisione contraria, il consiglio congiunto delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del consiglio congiunto per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni, la traduzione e la riproduzione di documenti sono a carico dell'Unione europea. Qualora richieda l'interpretazione o la traduzione da o verso lingue diverse da quelle previste all'articolo 12, Cuba si fa carico di tutte le relative spese.
3. Altre spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato misto

1. A norma dell'articolo 82 dell'accordo, il consiglio congiunto è assistito nello svolgimento delle proprie funzioni dal comitato misto. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti, di norma a livello di alti funzionari.

2. Il comitato misto prepara le riunioni e le discussioni del consiglio congiunto, attua, se del caso, le decisioni del consiglio congiunto e, in generale, assicura la continuità delle relazioni e il buon funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio congiunto nonché ogni altra questione che possa insorgere nel corso dell'applicazione dell'accordo. Sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio congiunto per approvazione.
3. Il comitato misto adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali dispone di poteri in forza dell'accordo. A norma dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto può conferire al comitato misto il potere di adottare decisioni.
4. Nei casi in cui l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di consultazioni, o se le parti decidono di comune accordo di consultarsi, le consultazioni possono svolgersi in sede di comitato misto, salvo se altrimenti specificato nell'accordo. Le consultazioni possono proseguire a livello di consiglio congiunto con il consenso delle parti.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del consiglio congiunto conformemente all'articolo 11.

ALLEGATO 2

Regolamento interno del comitato misto

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 82 dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra («accordo»), assiste il consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dell'accordo e ad esso assegnati dal consiglio congiunto.
2. Il comitato misto prepara le riunioni e le discussioni del consiglio congiunto, attua, se del caso, le decisioni del consiglio congiunto e, se del caso e, in generale, garantisce la continuità delle relazioni e il corretto funzionamento dell'accordo. Esso esamina le questioni che gli sono sottoposte dal consiglio congiunto ed eventuali altre questioni emerse nel corso dell'applicazione quotidiana dell'accordo. Sottopone al consiglio congiunto, per adozione, proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni.
3. A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare.
4. Le parti del presente regolamento interno sono quelle di cui all'articolo 84 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato misto è presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba. La prima parte a esercitare la presidenza è la Repubblica di Cuba.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce regolarmente almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti, possono tenersi, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ciascuna riunione è convocata dal presidente a una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato misto al più tardi 28 giorni di calendario prima della data della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato misto è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del consiglio congiunto.
4. In via eccezionale e previo consenso delle parti, le riunioni del comitato misto possono svolgersi con l'ausilio di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

Un funzionario dell'Unione europea e un funzionario del governo di Cuba espletano congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto e svolgono congiuntamente le mansioni di segreteria, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata a un segretario che, a sua volta, informa l'altro segretario.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, conformemente all'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari.
2. Una parte trasmette i propri documenti al proprio segretario. Il segretario trasmette senza indebito ritardo tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Ciascun segretario distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della propria parte, mettendo sistematicamente in copia il segretario dell'altra parte.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se una parte comunica al comitato misto informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti rispetto ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, al più tardi 21 giorni di calendario prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito conformemente all'articolo 7 al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
4. Su base ad hoc e con il consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del comitato misto può invitare esperti indipendenti di determinati settori a partecipare alle proprie riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Il presidente della riunione del comitato misto può, previa consultazione delle parti, abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto di circostanze particolari.

*Articolo 10***Verbale e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) un elenco dei partecipanti, un elenco dei funzionari che li hanno accompagnati e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) la documentazione fornita al comitato misto;

- c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato misto; e
 - d) le conclusioni operative della riunione.
3. Il progetto di verbale è sottoposto al comitato misto per approvazione. Il comitato misto approva il verbale alla riunione successiva o, in alternativa, per iscritto.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza e distribuito alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione affinché al termine di questa, salvo altrimenti convenuto tra le parti, il comitato misto adotti le conclusioni operative, che tengono conto delle azioni di follow-up che le parti devono avviare. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è riesaminata nel corso delle riunioni successive del comitato misto. A tal fine, il comitato misto adotta un modello che consenta di verificare il seguito dato a ciascun punto d'azione rispetto a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni nei casi specifici in cui l'accordo gli conferisce poteri a tal fine o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio congiunto. Il comitato misto formula altresì raccomandazioni al consiglio congiunto. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e una volta espletate le rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente.
2. Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito in conformità dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali osservazioni od obiezioni. Il presidente del comitato misto può, previa consultazione delle parti, abbreviare tale termine per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente.
3. Gli atti del comitato misto recano il titolo «decisione» o «raccomandazione», a seconda del caso, seguito da un numero d'ordine, dall'anno di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
4. Le decisioni e le raccomandazioni sono distribuite alle parti.
5. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 12

Relazioni

Il comitato misto riferisce al Consiglio congiunto in merito alle proprie attività e a quelle dei propri sottocomitati in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio congiunto.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali del Consiglio congiunto.
2. Le lingue di lavoro del comitato misto sono l'inglese e lo spagnolo. Salvo decisione contraria, il comitato misto delibera sulla base di documenti redatti in entrambe le suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni, alla riproduzione dei documenti nonché all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da e verso l'inglese e lo spagnolo sono a carico della parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o verso altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del consiglio congiunto conformemente all'articolo 11 del suo regolamento interno.

Articolo 16

Sottocomitati

1. Conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire sottocomitati in settori specifici ai fini dell'applicazione dell'accordo, che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato misto può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo decisione contraria, tali sottocomitati agiscono sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.

2. Salvo altrimenti previsto dall'accordo o convenuto in sede di consiglio congiunto, il presente regolamento interno si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi sottocomitato istituito dall'accordo o a norma del paragrafo 1.

3. Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi ove e quando necessario, di persona, a Bruxelles o a Cuba o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati dovrebbero costituire la piattaforma per sorvegliare i progressi in materia di ravvicinamento in settori specifici, per discutere determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

4. Il segretariato del comitato misto riceve in copia tutta la corrispondenza pertinente e tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti l'attività di un sottocomitato.

5. Salvo altrimenti convenuto tra le parti in sede di consiglio congiunto, i sottocomitati hanno unicamente il potere di rivolgere raccomandazioni al comitato misto.

DECISIONE (UE) 2017/2435 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2017****relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'11 luglio 2017, con decisione (UE) 2017/1337 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Marc SANT è stato sostituito dal sig. Mario FAVA in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mario FAVA (*Councillor, Swieqi, Local Council*) era stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Mario FAVA, *Councillor, Fgura, Local Council* (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/1337 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 48).

DECISIONE (UE, Euratom) 2017/2436 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2017
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla
proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta del governo italiano,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Giancarlo DURANTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana)*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2437 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2017
relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 806/2014 è entrato in vigore il 19 agosto 2014.
- (2) Il 19 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la decisione di esecuzione 2014/943/UE ⁽²⁾ relativa alla nomina del primo presidente, del vicepresidente e di altri quattro membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico.
- (3) Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato del primo presidente del Comitato di risoluzione unico nominato dopo l'entrata in vigore di tale regolamento è di tre anni, rinnovabile una volta per un periodo di cinque anni.
- (4) Il 29 novembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta per il rinnovo del mandato della sig.ra Elke KÖNIG, primo presidente del Comitato di risoluzione unico, al Parlamento europeo per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 dicembre 2017. Il 12 dicembre 2017 il Parlamento europeo ha approvato tale proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Elke KÖNIG, presidente del Comitato di risoluzione unico, è rinnovato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 dicembre 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/943/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, relativa alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico (GUL 367 del 23.12.2014, pag. 97).

DECISIONE (PESC) 2017/2438 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 19 dicembre 2017****relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia
(EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2010/452/PESC del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa quella relativa alla nomina di un capomissione.
- (2) La decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio ⁽²⁾ ha prorogato il mandato dell'EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2018.
- (3) Il 15 dicembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Erik HØEG sia nominato capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2017 al 14 dicembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Erik HØEG è nominato capo della missione EUMM Georgia per il periodo dal 15 dicembre 2017 al 14 dicembre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 213 del 13.8.2010, pag. 43.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GUL 337 del 13.12.2016, pag. 15).

DECISIONE (PESC) 2017/2439 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 19 dicembre 2017****relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/4/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (PESC) 2016/2016, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM RCA, comprese quelle relative alla nomina di comandanti successivi della forza della missione dell'UE.
- (2) Il 26 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1177 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM RCA.
- (3) Il 20 novembre 2017 il comitato militare dell'Unione europea ha raccomandato di approvare la nomina del generale di brigata Hermínio TEODORO MAIO in sostituzione del generale di brigata Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM RCA a decorrere dall'11 gennaio 2018.
- (4) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Hermínio TEODORO MAIO è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) con effetto a decorrere dall'11 gennaio 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/1177 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017) (GU L 170 dell'1.7.2017, pag. 96).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2440 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2017****che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili***[notificata con il numero C(2017) 8300]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione ⁽²⁾ fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») e l'elenco delle regioni ammissibili all'IOG, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (2) Con il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 la dotazione specifica dell'IOG è stata aumentata.
- (3) Le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2017-2020 sono determinate in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, facendo tuttavia riferimento agli ultimi dati annuali disponibili sulla disoccupazione giovanile. A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese a titolo dell'IOG sono ammissibili fino al 31 dicembre 2023, sia per le regioni già elencate nell'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE sia per le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2017-2020. L'elenco già esistente dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi. È pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza e di trasparenza, che l'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE comprenda entrambi gli elenchi e sia modificato di conseguenza.
- (4) Conformemente all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013, la ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive dovrebbe seguire la stessa procedura della ripartizione iniziale. La ripartizione annuale della dotazione specifica dell'IOG, fissata a prezzi 2011 nell'allegato III della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo, la ripartizione annuale dovrebbe inoltre essere indicata in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo, in conformità dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato X della decisione di esecuzione 2014/190/UE.
- (6) La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe quindi essere modificata,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GUL 104 dell'8.4.2014, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (GU L 335 del 15.12.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 470).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:

- 1) gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DOTAZIONE SPECIFICA

	EUR, prezzi 2011							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	22 464 896	17 179 038	—	7 569 546	3 463 191	3 395 285	3 328 711	57 400 667
BG	29 216 622	22 342 123	—	—	—	—	—	51 558 745
CZ	—	12 564 283	—	—	—	—	—	12 564 283
DK	—	—	—	—	—	—	—	—
DE	—	—	—	—	—	—	—	—
EE	—	—	—	—	—	—	—	—
IE	36 075 815	27 587 388	—	—	—	—	—	63 663 203
EL	90 800 184	69 435 434	—	29 193 451	13 356 481	13 094 589	12 837 832	228 717 971
ES	499 481 827	381 956 689	—	154 715 855	70 785 031	69 397 090	68 036 362	1 244 372 854
FR	164 197 762	125 562 994	—	59 683 863	27 306 342	26 770 924	26 246 004	429 767 889
HR	35 033 821	26 790 569	—	12 993 208	5 944 604	5 828 044	5 713 768	92 304 014
IT	300 437 373	229 746 226	—	126 913 692	58 065 088	56 926 557	55 810 350	827 899 286
CY	6 126 207	4 684 747	—	2 428 857	1 111 242	1 089 453	1 068 091	16 508 597
LV	15 358 075	11 744 410	—	—	—	—	—	27 102 485

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LT	16 825 553	12 866 600	—	—	—	—	—	29 692 153
LU	—	—	—	—	—	—	—	—
HU	26 345 509	20 146 566	—	—	—	—	—	46 492 075
MT	—	—	—	—	—	—	—	—
NL	—	—	—	—	—	—	—	—
AT	—	—	—	—	—	—	—	—
PL	133 639 212	102 194 692	—	6 060 353	2 772 711	2 718 344	2 665 043	250 050 355
PT	85 111 913	65 085 581	—	23 156 678	10 594 559	10 386 822	10 183 159	204 518 712
RO	56 112 815	42 909 800	—	16 695 447	7 638 440	7 488 666	7 341 830	138 186 998
SI	4 876 537	3 729 117	—	—	—	—	—	8 605 654
SK	38 209 190	29 218 793	—	4 574 741	2 093 019	2 051 979	2 011 745	78 159 467
FI	—	—	—	—	—	—	—	—
SE	23 379 703	17 878 597	—	—	—	—	—	41 258 300
UK	24 516 103	166 367 414	—	—	—	—	—	190 883 517
UE 28	1 608 209 117	1 389 991 061	—	443 985 691	203 130 708	199 147 753	195 242 895	4 039 707 225

ALLEGATO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI IN BASE AI DATI DEL 2012 SULLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

BE10 Région de Bruxelles—Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE32 Prov. Hainaut

BE33 Prov. Liège

BG31 Severozapaden

BG32 Severen tsentralen

BG33 Severoiztochen

BG34 Yugoiztochen

BG42 Yuzhen tsentralen

CZ04 Severozápad

IE01 Border, Midland and Western

IE02 Southern and Eastern

EL11 Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 Kentriki Makedonia

EL13 Dytiki Makedonia

EL14 Thessalia

EL21 Ipeiros

EL23 Dytiki Ellada

EL24 Sterea Ellada

EL25 Peloponnisos

EL30 Attiki

EL41 Voreio Aigaio

EL42 Notio Aigaio

EL43 Kriti

ES11 Galicia

ES12 Principado de Asturias

ES13 Cantabria

ES21 País Vasco

ES22 Comunidad Foral de Navarra

ES23 La Rioja

ES24 Aragón

ES30 Comunidad de Madrid

ES41 Castilla y León

ES42 Castilla—La Mancha

ES43 Extremadura

ES51 Cataluña

ES52 Comunidad Valenciana

ES53 Illes Balears

ES61 Andalucía

ES62 Región de Murcia

ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 Ciudad Autónoma de Melilla
ES70 Canarias
FR61 Aquitaine
FR21 Champagne—Ardenne
FR22 Picardie
FR23 Haute—Normandie
FR24 Centre
FR30 Nord — Pas—de—Calais
FR72 Auvergne
FR81 Languedoc—Roussillon
FR91 Guadeloupe
FR92 Martinique
FR93 Guyane
FR94 Réunion
FR– Mayotte
HR03 Jadranska Hrvatska
HR04 Kontinentalna Hrvatska
ITC1 Piemonte
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3 Liguria
ITC4 Lombardia
ITF1 Abruzzo
ITF2 Molise
ITF3 Campania
ITF4 Puglia
ITF5 Basilicata
ITF6 Calabria
ITG1 Sicilia
ITG2 Sardegna
ITH5 Emilia—Romagna
ITH4 Friuli—Venezia Giulia
ITI1 Toscana
ITI2 Umbria
ITI3 Marche
ITI4 Lazio
CY00 Kýpros
LV00 Latvija
LT00 Lietuva
HU23 Dél—Dunántúl
HU31 Észak—Magyarország
HU32 Észak—Alföld
HU33 Dél—Alföld
PL11 Łódzkie
PL21 Małopolskie
PL31 Lubelskie

PL32 Podkarpackie
PL33 Świętokrzyskie
PL42 Zachodniopomorskie
PL43 Lubuskie
PL51 Dolnośląskie
PL61 Kujawsko—Pomorskie
PL62 Warmińsko—Mazurskie
PT11 Norte
PT15 Algarve
PT16 Centro (PT)
PT17 Lisboa
PT18 Alentejo
PT20 Região Autónoma dos Açores
PT30 Região Autónoma da Madeira
RO12 Centru
RO22 Sud—Est
RO31 Sud — Muntenia
SI01 Vzhodna Slovenija
SK02 Západné Slovensko
SK03 Stredné Slovensko
SK04 Východné Slovensko
SE22 Sydsverige
SE31 Norra Mellansverige
SE32 Mellersta Norrland
UKC1 Tees Valley and Durham
UKD7 Merseyside
UKG3 West Midlands
UKI1 Inner London
UKM3 South Western Scotland

ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI IN BASE AI DATI DEL 2016 SULLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

BE10 — Région de Bruxelles—Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BE32 — Prov. Hainaut
BE34 — Prov. Luxembourg (BE)
BE35 — Prov. Namur
EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki
EL52 — Kentriki Makedonia
EL53 — Dytiki Makedonia
EL54 — Ipeiros
EL61 — Thessalia
EL62 — Ionia Nisia
EL63 — Dytiki Ellada
EL64 — Sterea Ellada
EL65 — Peloponnisos

EL30 — Attiki
EL41 — Voreio Aigaio
EL42 — Notio Aigaio
EL43 — Kriti
ES11 — Galicia
ES12 — Principado de Asturias
ES13 — Cantabria
ES21 — País Vasco
ES22 — Comunidad Foral de Navarra
ES23 — La Rioja
ES24 — Aragón
ES30 — Comunidad de Madrid
ES41 — Castilla y León
ES42 — Castilla—la Mancha
ES43 — Extremadura
ES51 — Cataluña
ES52 — Comunidad Valenciana
ES53 — Illes Balears
ES61 — Andalucía
ES62 — Región de Murcia
ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)
ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)
ES70 — Canarias (ES)
FR21 — Champagne—Ardenne
FR22 — Picardie
FR23 — Haute—Normandie
FR24 — Centre (FR)
FR26 — Bourgogne
FR30 — Nord — Pas—de—Calais
FR42 — Alsace
FR81 — Languedoc—Roussillon
FRA1 — Guadeloupe
FRA2 — Martinique
FRA3 — Guyane
FRA4 — La Réunion
FRA5 — Mayotte
HR03 — Jadranska Hrvatska
HR04 — Kontinentalna Hrvatska
ITC1 — Piemonte
ITC2 — Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3 — Liguria
ITC4 — Lombardia
ITF1 — Abruzzo
ITF2 — Molise
ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia
ITF5 — Basilicata
ITF6 — Calabria
ITG1 — Sicilia
ITG2 — Sardegna
ITH4 — Friuli—Venezia Giulia
ITI1 — Toscana
ITI2 — Umbria
ITI3 — Marche
ITI4 — Lazio
CY00 — Kypros
PL32 — Podkarpackie
PT11 — Norte
PT16 — Centro (PT)
PT17 — Área Metropolitana de Lisboa
PT18 — Alentejo
PT20 — Região Autónoma dos Açores (PT)
PT30 — Região Autónoma da Madeira (PT)
RO22 — Sud—Est
RO31 — Sud — Muntenia
RO41 — Sud—Vest Oltenia
SK04 — Východné Slovensko»

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA

	EUR, prezzi correnti							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	23 839 927	18 595 143	—	8 524 538	3 978 118	3 978 118	3 978 118	62 893 962
BG	31 004 913	24 183 832	—	—	—	—	—	55 188 745
CZ	—	13 599 984	—	—	—	—	—	13 599 984
DK	—	—	—	—	—	—	—	—
DE	—	—	—	—	—	—	—	—
EE	—	—	—	—	—	—	—	—
IE	38 283 943	29 861 476	—	—	—	—	—	68 145 419
EL	96 357 882	75 159 147	—	32 876 567	15 342 398	15 342 398	15 342 398	250 420 790
ES	530 054 111	413 442 204	—	174 235 182	81 309 751	81 309 751	81 309 751	1 361 660 750
FR	174 247 979	135 913 423	—	67 213 724	31 366 404	31 366 404	31 366 404	471 474 338
HR	37 178 171	28 998 973	—	14 632 462	6 828 482	6 828 482	6 828 482	101 295 052
IT	318 826 544	248 684 704	—	142 925 430	66 698 534	66 698 534	66 698 534	910 532 280
CY	6 501 180	5 070 921	—	2 735 288	1 276 468	1 276 468	1 276 468	18 136 793
LV	16 298 112	12 712 527	—	—	—	—	—	29 010 639
LT	17 855 411	13 927 222	—	—	—	—	—	31 782 633
LU	—	—	—	—	—	—	—	—
HU	27 958 065	21 807 291	—	—	—	—	—	49 765 356
MT	—	—	—	—	—	—	—	—
NL	—	—	—	—	—	—	—	—

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
AT	—	—	—	—	—	—	—	—
PL	141 819 001	110 618 821	—	6 824 942	3 184 973	3 184 973	3 184 973	268 817 683
PT	90 321 443	70 450 726	—	26 078 181	12 169 818	12 169 818	12 169 818	223 359 804
RO	59 547 368	46 446 947	—	18 801 785	8 774 166	8 774 166	8 774 166	151 118 598
SI	5 175 020	4 036 516	—	—	—	—	—	9 211 536
SK	40 547 898	31 627 361	—	5 151 901	2 404 221	2 404 221	2 404 221	84 539 823
FI	—	—	—	—	—	—	—	—
SE	24 810 728	19 352 368	—	—	—	—	—	44 163 096
UK	26 016 685	180 081 439	—	—	—	—	—	206 098 124
UE 28	1 706 644 381	1 504 571 025	—	500 000 000	233 333 333	233 333 333	233 333 333	4 411 215 405»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2441 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un obbligo di negoziazione soltanto per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi.
- (3) La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute equivalenti. La Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un dato paese terzo garantisce che una sede di negoziazione ivi autorizzata soddisfi requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e che sono soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo. Ciò dovrebbe essere interpretato alla luce degli obiettivi perseguiti da tale atto, in particolare del suo contributo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.
- (4) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori, e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GUL 390 del 31.12.2004 pag. 38).

- (5) Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è valutare, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili in Svizzera alle borse valori ivi stabilite e autorizzate presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («FINMA»), e sottoposti al controllo di quest'ultima, siano equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE, e se siano soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo.
- (6) Per quanto riguarda la condizione secondo cui le borse devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa, l'articolo 26, lettera b), della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) definisce la borsa un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali. Una borsa non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni e non può negoziare per conto proprio o svolgere attività di negoziazione matched principal. Inoltre una borsa è tenuta a offrire ai partecipanti un accesso imparziale e non discriminatorio ai propri mercati e servizi. A tal fine una borsa è tenuta a disporre di norme che prevedano i mezzi con cui i commercianti di valori mobiliari o altre parti sotto la vigilanza della FINMA nonché i partecipanti stranieri autorizzati dalla FINMA possono fare domanda per divenire partecipanti. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 4, della LInFi, in combinato disposto con l'articolo 25, capoverso 1, dell'Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi), la FINMA esamina e approva i regolamenti e le relative modifiche sull'ammissione, sui doveri e sull'esclusione dei partecipanti a una borsa. La borsa è tenuta a negare l'accesso ai partecipanti che non sono autorizzati dalla FINMA e può negare l'accesso a qualsiasi partecipante oggetto di esclusione ai sensi di legge.
- (7) Per poter stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza vigenti in un dato paese terzo in materia di sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2014/65/UE, devono essere soddisfatte le quattro condizioni previste dall'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE.
- (8) In base alla prima condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (9) Una borsa deve essere autorizzata dalla FINMA prima d'iniziare la propria attività. In conformità agli articoli 4 e 5 della LInFi la FINMA rilascia l'autorizzazione se accerta che le condizioni e i requisiti applicabili al richiedente sono soddisfatti. I requisiti di autorizzazione sono stabiliti nella LInFi e nelle relative ordinanze, che hanno forza di legge. La LInFi richiede che una borsa disponga di misure per affrontare tutti i tipi di comportamento e di attività che un richiedente desideri esercitare. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 1, della LInFi, una borsa si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. Con l'approvazione della FINMA l'autodisciplina della borsa assume il valore di norma vincolante ed esecutiva. A norma dell'articolo 27 della LInFi in combinato disposto con l'articolo 24, capoverso 1, della OInFi, un organismo di autodisciplina e di sorveglianza adeguato richiede l'istituzione di un organo che svolga compiti di autodisciplina, di un organo di sorveglianza del commercio, di un organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio e di un'autorità di ricorso. Tali organi devono essere indipendenti rispetto alla direzione della borsa sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. In seno all'organismo di autodisciplina e di sorveglianza i diversi organi competenti monitorano la conformità alle norme e ai regolamenti della borsa da parte dei partecipanti alla stessa e ne garantiscono il rispetto.
- (10) Inoltre l'articolo 18 della LInFi impone alle borse di concedere ai partecipanti e ai market maker un accesso non discriminatorio e aperto. La FINMA garantisce tanto durante il processo di autorizzazione quanto su base continuativa che le regole di negoziazione rispettino tale requisito (cfr. sezioni da 3 a 5 del regolamento di SIX Swiss Exchange in combinato disposto con la direttiva 1 di SIX Swiss Exchange e le sezioni da 3 a 5 del regolamento di BX Swiss). L'accesso può essere rifiutato soltanto per motivi di sicurezza e di efficienza e a seguito di una rigorosa verifica di proporzionalità (art. 18 della LInFi e art. 17 della OInFi). I richiedenti cui sia stato negato l'accesso possono presentare ricorso a un organo d'appello indipendente (sezione 8 del regolamento di SIX Swiss Exchange e sezione 15 del regolamento di BX Swiss). La conformità delle borse all'articolo 18 della LInFi e all'articolo 17 della OInFi è soggetta alla vigilanza della FINMA. L'adozione delle norme e delle relative modifiche richiede l'approvazione ex ante della FINMA, il cui personale può controllarne l'attuazione mediante verifiche, richieste di informazioni o misure correttive ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA).
- (11) Per quanto riguarda la vigilanza effettiva la LFINMA, la Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) e la LInFi costituiscono i principali provvedimenti della legislazione primaria

che definisce un quadro giuridico vincolante per la negoziazione di titoli in Svizzera. La LFINMA, la LBVM e la LInFi concedono alla FINMA un'ampia autorità su tutti gli aspetti del settore dei titoli, compreso il potere di autorizzare e vigilare su operatori in titoli, controparti centrali, depositari centrali di titoli, repertori di dati sulle negoziazioni e sistemi di pagamento. La LInFi e la OInFi individuano e vietano inoltre alcuni tipi di comportamento sui mercati e concedono alla FINMA poteri disciplinari sui soggetti regolamentati e sulle persone ad essi associate. L'articolo 29 della LFINMA concede alla FINMA un accesso completo a tutte le informazioni pertinenti su qualsiasi assoggettato alla vigilanza, le rispettive società di audit e i rispettivi uffici di revisione. Il quadro svizzero prevede che le borse siano le principali responsabili della determinazione delle norme che regolano le attività dei loro partecipanti e della vigilanza sulle modalità con cui sono svolte tali attività. La FINMA vigila direttamente sui regolamenti delle borse per garantire che siano conformi al quadro giuridico. Tutti i regolamenti e le relative modifiche devono essere sottoposti per approvazione alla FINMA (articolo 27, capoverso 4, della LInFi). La FINMA avvia indagini sulla base della segnalazione di potenziali violazioni della legge che le proviene dalle borse o sulla base dei propri sospetti.

- (12) Una volta che una borsa è stata autorizzata, la FINMA vigila su base continuativa sull'osservanza delle condizioni e degli obblighi connessi all'autorizzazione (art. 83 della LInFi). Una borsa è giuridicamente tenuta a comunicare alla FINMA qualsiasi modifica delle circostanze su cui si fondava in origine la propria autorizzazione o la propria approvazione. Se le modifiche sono sostanziali, per proseguire la propria attività l'infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere preventivamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA (articolo 7 della LInFi). I requisiti fondamentali sono la conformità ai requisiti organizzativi, l'esistenza e l'efficacia del sistema di controllo interno, l'adeguatezza dei sistemi informatici e un corretto comportamento professionale. La vigilanza della FINMA si estende a tutti gli organi di una borsa, comprese le funzioni di sorveglianza delle negoziazioni e di applicazione delle sanzioni. Ai sensi degli articoli 24 e 24a della LFINMA, la FINMA può effettuare verifiche direttamente o indirettamente per il tramite di società di audit incaricate, in loco ed extra loco. Gli articoli 27, 30 e 34 della LInFi prescrivono che tutte le borse autorizzate devono essere in grado di assicurare il rispetto delle disposizioni della LInFi e della OInFi, degli atti e dei regolamenti ad esse connessi e delle proprie norme e dei propri regolamenti da parte degli emittenti, dei partecipanti e delle persone associate ai propri partecipanti. Nell'ambito dell'obbligo di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili da parte dei propri membri, le borse hanno la responsabilità di svolgere indagini e di perseguire qualsiasi violazione.
- (13) Per quanto riguarda l'applicazione efficace, la FINMA dispone di una serie di meccanismi amministrativi per far valere i propri poteri e la propria autorità. In caso di violazioni della legge o irregolarità, la FINMA adotta le misure correttive necessarie, che possono prevedere la procedura di esecuzione amministrativa. Nel rispetto del principio della proporzionalità la FINMA impone le misure che ritiene più appropriate per assicurare il rispetto della legge. Le misure disponibili comprendono l'ammonimento, istruzioni specifiche per ripristinare il rispetto della legge, l'interdizione dalla professione per i privati, l'interdizione dalle attività per i commercianti e la revoca delle licenze. La FINMA può anche confiscare utili conseguiti illegalmente o perdite evitate illegalmente e può ordinare la pubblicazione di una decisione definitiva e vincolante. Affinché una borsa si conformi nuovamente alle disposizioni applicabili, la FINMA può ricorrere ai propri poteri amministrativi anche per rimuovere membri del consiglio di amministrazione o membri del personale di cui sia messa in dubbio l'attività irreprensibile. I meccanismi amministrativi della FINMA sono affiancati da disposizioni che dispongono sanzioni penali per i reati descritti nel capitolo 4 della LFINMA. Disposizioni che dispongono sanzioni penali sono previste anche dagli articoli 147 e seguenti della LInFi e dagli articoli 42a e 43 della LBVM. La FINMA passa tali casi alle autorità preposte all'azione penale competenti. La FINMA e l'autorità preposta all'azione penale competente coordinano le indagini, se possibile e necessario. In generale i servizi giuridici del Dipartimento federale delle finanze perseguono e decidono in merito alle violazioni delle disposizioni penali della FINMASA e delle leggi sui mercati finanziari. Tuttavia il Ministero pubblico della Confederazione è competente dell'azione penale nei casi di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione dei corsi a norma della LInFi.
- (14) Si può pertanto concludere che le borse svizzere sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (15) In base alla seconda condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (16) La legge svizzera prevede che le borse emanino regolamenti sull'ammissione dei titoli alla negoziazione (articoli 35 e 36 della LInFi). Tali regolamenti devono essere approvati dalla FINMA. I regolamenti devono tenere conto delle norme riconosciute a livello internazionale e in particolare devono prevedere disposizioni concernenti la negoziabilità dei titoli, la pubblicazione delle informazioni che consentono agli investitori di valutare

le caratteristiche dei titoli e la qualità dell'emittente, i doveri dell'emittente, dei suoi rappresentanti e dei terzi per l'intera durata della quotazione o dell'ammissione dei titoli alla negoziazione e l'obbligo relativo all'ammissione dei titoli di partecipazione per soddisfare il disposto degli articoli 7 e 81 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori. L'ammissione alla negoziazione dei titoli e la quotazione (forma qualificata di ammissione alla negoziazione) dei titoli in borsa sono disciplinate principalmente dai regolamenti di quotazione e dai regolamenti aggiuntivi di quotazione e di ammissione alla negoziazione. La borsa esamina la domanda presentata dall'emittente per ciascun titolo e verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti. Per ciascuna domanda la borsa emette una decisione scritta. Le informazioni sulla decisione di ammissione sono pubbliche. Dopo la quotazione di un titolo l'emittente è soggetto, per il mantenimento della quotazione, a obblighi di rendicontazione periodica, relativi, ad esempio, alla rendicontazione finanziaria e al governo societario, ma anche a obblighi di rendicontazione legati al verificarsi di eventi, quali gli obblighi di rendicontazione regolare, la divulgazione delle operazioni della gestione e la pubblicità ad hoc. Ai sensi dell'articolo 35, capoverso 3, della LInFi la borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. Ai sensi dell'articolo 33, capoverso 1, della OInFi, la borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. Per quanto riguarda i titoli di partecipazione, i regolamenti di quotazione stabiliscono i requisiti per la libera negoziazione per garantire che i titoli possano essere negoziati efficacemente. Gli organi indipendenti della borsa possono sospendere temporaneamente la negoziazione dei titoli se tale sospensione è opportuna a causa di circostanze anomale, e in particolare della violazione di importanti obblighi di divulgazione da parte dell'emittente. Essi possono annullare la quotazione dei titoli se la solvibilità dell'emittente è messa seriamente in dubbio o se è stata avviata una procedura di insolvenza o di liquidazione. La FINMA può inoltre obbligare una borsa a sospendere la negoziazione di un dato titolo, ricorrendo ai poteri conferitile dall'articolo 31 della LFINMA, al fine di ripristinare il rispetto delle disposizioni della LInFi o di porre rimedio ad altre irregolarità.

- (17) Il quadro normativo svizzero comprende obblighi di fornire informazioni pre-negoziazione ai partecipanti al mercato. La trasparenza pre-negoziazione ha la base giuridica nell'articolo 29, capoverso 1, della LInFi che stabilisce che la borsa pubblichi i cinque migliori corsi correnti di acquisto e di vendita di ciascuna azione e di altri valori mobiliari in tempo reale, nonché il volume degli interessi di negoziazione espressi a tali corsi. Lo stesso si applica anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione (articolo 27, capoverso 3, della OInFi). Sono previste deroghe per i sistemi di corsi di riferimento, i sistemi che formalizzano esclusivamente operazioni già negoziate, gli ordini conservati in un sistema di gestione della borsa in attesa della loro divulgazione e gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato. Il quadro normativo svizzero comprende anche obblighi di fornire informazioni post-negoziazione. La trasparenza post-negoziazione si basa sull'articolo 29, capoverso 2, della LInFi che dispone che per tutti i valori mobiliari ammessi al commercio la borsa pubblichi senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate al suo interno e quelle effettuate al di fuori. Devono segnatamente essere pubblicati il prezzo, il volume e il momento delle transazioni. Alla trasparenza post-negoziazione si applicano le stesse esenzioni della trasparenza pre-negoziazione. Le informazioni relative a determinate operazioni atipiche saranno inoltre oggetto di pubblicazione differita. I servizi di dati pre- e post-negoziazione della borsa sono pienamente trasparenti e offerti a tutti i partecipanti su base non discriminatoria. I dati differiti sono accessibili a tutti gli utenti a titolo gratuito.
- (18) Si può pertanto concludere che le borse svizzere sono dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (19) In base alla terza condizione gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.
- (20) I regolamenti delle borse sull'ammissione alla negoziazione devono stabilire le informazioni da pubblicare per consentire agli investitori di valutare le caratteristiche dei titoli e la qualità dell'emittente, al fine di garantire un elevato livello di protezione degli investitori. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa svizzera sono tenuti a pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie. L'emittente è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet i bilanci d'esercizio. I titoli ammessi alla negoziazione in una borsa svizzera possono essere negoziati anche in un'altra sede. L'obbligo di rendicontazione applicabile agli emittenti si applica indipendentemente dalla sede in cui avviene la negoziazione. La divulgazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutare i risultati economici degli emittenti e di garantire agli investitori una trasparenza adeguata mediante un flusso regolare di informazioni.
- (21) Si può pertanto concludere che gli emittenti i cui titoli sono ammessi in una borsa svizzera sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

- (22) In base alla quarta condizione il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (23) Gli articoli 142 e 143 della LInFi vietano a chiunque lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Inoltre, a norma delle condizioni previste dagli articoli 154 e 155 della LInFi, lo sfruttamento o il tentativo di sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione dei corsi costituiscono reato. La borsa è tenuta a emettere regolamenti sulla divulgazione di informazioni privilegiate da parte degli emittenti. A norma dei regolamenti di quotazione di una borsa l'emittente ha l'obbligo di informare il mercato, non appena ne viene a conoscenza, degli eventuali fatti che possono influire sui prezzi verificatisi o in procinto di verificarsi nella sua sfera di attività. I fatti che possono influire sui prezzi sono i fatti in grado di determinare un cambiamento considerevole dei prezzi di mercato. La divulgazione è necessaria al fine di assicurare il pari trattamento di tutti i partecipanti al mercato. Inoltre l'articolo 31, capoverso 1, della LInFi impone alle borse svizzere di monitorare la formazione dei corsi e le transazioni effettuate nella borsa al fine di accertare lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tal fine la borsa analizza anche le transazioni effettuate al di fuori di essa che le sono state comunicate o di cui ha avuto notizia in altro modo (articolo 31, capoverso 1, della LInFi). Tale compito di vigilanza deve essere effettuato da un organo indipendente della borsa. Gli emittenti devono, in virtù dell'obbligo di fornire informazioni, essere in grado di fornire alla FINMA, su richiesta, un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, e tutte le informazioni e i documenti supplementari di cui necessita la FINMA per svolgere i propri compiti (articolo 29, capoverso 1, della LFINMA in combinato disposto con l'articolo 145 della LInFi). Una borsa deve comunicare alla FINMA qualsiasi sospetto di violazione della legge o qualsiasi altra irregolarità. Se le violazioni hanno rilevanza penale, la borsa è tenuta a informare immediatamente la competente autorità di perseguimento penale (art. 31, capoverso 2, della LInFi). La FINMA conduce indagini sulla base delle informazioni relative alle violazioni della legge ricevute dalle borse e sulla base delle proprie attività di vigilanza sul mercato, al fine di applicare le disposizioni di legge in materia di vigilanza che vietano gli abusi di mercato.
- (24) Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza della Svizzera garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (25) Si può concludere quindi che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le borse di cui all'allegato della presente decisione applicato in Svizzera sotto il controllo della FINMA è conforme alle quattro condizioni delle disposizioni legislative e di vigilanza e, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione stabilito nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014, nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nella direttiva 2004/109/CE.
- (26) Dato che un numero considerevole di azioni che sono emesse e ammesse alla negoziazione in Svizzera sono negoziate anche in sedi di negoziazione dell'UE, è opportuno assicurare che tutte le imprese di investimento soggette all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 mantengano la capacità di negoziare in azioni ammesse alla negoziazione nelle borse svizzere in cui hanno la loro liquidità primaria. Poiché la liquidità primaria delle azioni ammesse alla negoziazione presso le borse svizzere è in tali borse, il riconoscimento del quadro giuridico e di vigilanza della Svizzera consentirebbe alle imprese di investimento di negoziare azioni ammesse alla negoziazione in Svizzera nelle borse svizzere e di rispettare l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti dei loro clienti.
- (27) La decisione si basa su dati che dimostrano che le negoziazioni condotte nell'intera UE in un gran numero di azioni ammesse nelle borse svizzere hanno una frequenza tale da escludere le imprese MiFID dall'eccezione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero considerevole di azioni ammesse alla negoziazione in Svizzera.
- (28) La decisione sarà inoltre completata da accordi di cooperazione per assicurare lo scambio efficace di informazioni e il coordinamento delle attività di supervisione tra le autorità nazionali competenti e la FINMA.
- (29) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse svizzere al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse svizzere e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

- (30) La presente decisione tiene conto anche delle conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2017 secondo le quali un presupposto per l'ulteriore sviluppo dell'approccio settoriale con la Svizzera è l'istituzione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato unico dell'Unione. Per assicurare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti il 31 dicembre 2018, se non prorogata dalla Commissione prima di tale data. Al momento di decidere in merito alla proroga dell'applicabilità della presente decisione, la Commissione dovrebbe considerare, in particolare, i progressi compiuti verso la firma di un accordo che istituisce un quadro istituzionale comune.
- (31) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse in Svizzera. I riesami periodici lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico anteriormente in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione e, in particolare, dei progressi compiuti per istituire un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato unico dell'Unione. Qualsiasi riesame potrebbe portare all'abrogazione della presente decisione.
- (32) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,
- (33) Tenuto conto del fatto che il regolamento (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE si applicano dal 3 gennaio 2018, è opportuno che la decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse in Svizzera di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e un'applicazione efficaci.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Borse valori in Svizzera considerate equivalenti a mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE:

- (a) SIX Swiss Exchange AG
 - (b) BX Swiss AG
-

DECISIONE (UE) 2017/2442 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**dell'8 dicembre 2017****che modifica la decisione (UE) 2016/2164 relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2017/39)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Sulla base delle stime relative alla domanda di monete metalliche in euro nel 2017 che gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno trasmesso alla BCE, questa ha approvato il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2017, con la decisione (UE) 2016/2164 della Banca centrale europea (BCE/2016/43) ⁽²⁾.
- (3) Il 19 ottobre 2017, il ministro delle finanze italiano ha richiesto che il volume di monete metalliche in euro che l'Italia ha la possibilità di emettere nel 2017 sia aumentato da 96,0 milioni di EUR a 141,0 milioni di EUR al fine di fronteggiare una inaspettata crescita della domanda di monete metalliche. La BCE approva tale richiesta di aumento del volume di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che l'Italia ha la possibilità di emettere nel 2017.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2164 (BCE/2016/43),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

La tabella di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2016/2164 (BCE/2016/43) è sostituita dalla seguente:

«(milioni di EUR)

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2017		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Belgio	51,0	1,0	52,0
Germania	419,0	219,0	638,0
Estonia	9,7	0,3	10,0
Irlanda	30,7	0,8	31,5
Grecia	106,3	0,6	106,9
Spagna	359,3	30,0	389,3
Francia	224,3	51,0	275,3
Italia	139,2	1,8	141,0

⁽¹⁾ GUL 328 del 12.12.2015, pag. 123.⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/2164 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2016, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2016/43) (GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 73).

(milioni di EUR)

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2017		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Cipro	14,0	0,1	14,1
Lettonia	16,3	0,3	16,6
Lituania	30,0	0,3	30,3
Lussemburgo	17,7	0,2	17,9
Malta	10,2	0,2	10,4
Paesi Bassi	25,0	4,0	29,0
Austria	87,2	181,8	269,0
Portogallo	62,0	3,0	65,0
Slovenia	24,0	2,0	26,0
Slovacchia	15,6	1,4	17,0
Finlandia	35,0	10,0	45,0
Totale	1 676,5	507,8	2 184,3»

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

DECISIONE (UE) 2017/2443 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'8 dicembre 2017
relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2018
(BCE/2017/40)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) I 19 Stati membri la cui moneta è l'euro hanno sottoposto alla BCE le rispettive richieste di approvazione del volume delle monete metalliche da emettere nel 2018, accompagnate da note esplicative sulla metodologia di previsione. Taluni Stati membri hanno anche fornito informazioni supplementari relative alle monete metalliche destinate alla circolazione ove tali informazioni siano disponibili e considerate importanti dagli Stati membri interessati a supporto della richiesta di approvazione.
- (3) Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione di quest'ultima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2018

Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2018 da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente alla seguente tabella:

(milioni di EUR)

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2018		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Belgio	48,8	1,0	49,8
Germania	421,0	218,5	639,5
Estonia	13,2	0,6	13,8
Irlanda	18,5	0,5	19,0
Grecia	101,8	0,7	102,5
Spagna	321,1	30,0	351,1
Francia	262,5	51,0	313,5
Italia	203,9	2,1	206,0
Cipro	12,0	0,1	12,1

⁽¹⁾ GUL 328 del 12.12.2015, pag. 123.

(milioni di EUR)

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2018		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Lettonia	10,0	0,4	10,4
Lituania	22,0	0,5	22,5
Lussemburgo	13,5	0,2	13,7
Malta	9,5	0,2	9,7
Paesi Bassi	35,0	4,0	39,0
Austria	95,2	182,0	277,2
Portogallo	52,0	3,0	55,0
Slovenia	24,0	2,0	26,0
Slovacchia	17,0	1,5	18,5
Finlandia	25,0	10,0	35,0
Totale	1 706,0	508,3	2 214,3

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

DECISIONE (UE) 2017/2444 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**dell'8 dicembre 2017****che modifica la decisione (UE) 2015/2332 sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2017/41)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 12.1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea (BCE/2015/43) ⁽¹⁾ istituisce norme sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche.
- (2) Il Consiglio direttivo ritiene che il potere di adottare decisioni sulle richieste di approvazione annuali e ad hoc del volume di emissione delle monete metalliche presentate dagli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe essere delegato al Comitato esecutivo qualora non sia necessaria alcuna modifica del volume richiesto di emissione delle monete metalliche.
- (3) Qualora il Comitato esecutivo ritenga che sia necessario modificare il volume di emissione delle monete metalliche richiesto da uno o più Stati membri la cui moneta è l'euro, esso dovrebbe presentare al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustri le modifiche necessarie e il Consiglio direttivo dovrebbe rimanere competente per l'adozione di una decisione.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La Decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43) è modificata come segue:

1. l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che le richieste di approvazione annuali non richiedono una modifica del volume annuale di emissione di monete metalliche richiesto da ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, il Comitato esecutivo adotta una decisione relativa all'approvazione del volume annuale di emissione di monete metalliche per l'area dell'euro prima della fine dell'anno civile che precede quello per il quale le richieste di approvazione sono state presentate.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume di emissione di monete metalliche richiesto da uno o più Stati membri dell'area dell'euro richiede una modifica, previa consultazione con lo Stato membro interessato, presenta al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustra le modifiche necessarie. In tali casi, il Consiglio direttivo adotta la decisione relativa all'approvazione del volume annuale di emissione di monete metalliche per l'area dell'euro senza indugio.»;

2. l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume addizionale di emissione di monete metalliche richiesto da uno Stato membro dell'area dell'euro ai sensi del paragrafo 5 non richiede una modifica, il Comitato esecutivo adotta senza indugio una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.»;

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 123).

b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume addizionale di emissione di monete metalliche richiesto da uno Stato membro dell'area dell'euro richiede una modifica, presenta al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustra le modifiche necessarie. In tali casi, il Consiglio direttivo adotta senza indugio una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri dell'area dell'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA

del 20 novembre 2017

sull'agenda di associazione UE-Georgia [2017/2445]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾, («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 420, paragrafo 1, dell'accordo, le parti devono adottare ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (5) L'Unione e la Georgia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Georgia, cercando nel contempo una più stretta associazione politica e una più profonda integrazione economica.
- (6) Le parti dell'accordo hanno pertanto approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Georgia, che agevolerà l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti insieme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Georgia che figura nell'allegato.

Articolo 2

L'agenda di associazione UE-Georgia 2017-2020 che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Georgia 2014-2016, adottata il 26 giugno 2014.

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

Articolo 3

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 20 novembre 2017

Per il consiglio di associazione

Il presidente

Giorgi KVIRIKASHVILI

ALLEGATO

AGENDA DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA GEORGIA 2017-2020

Indice

1.	Principi, strumenti e risorse per l'attuazione dell'agenda di associazione	69
2.	Priorità dell'agenda di associazione	70
2.1	Principali priorità di azione	70
2.2	Democrazia, diritti umani, buona governance e potenziamento istituzionale	72
	Settore giudiziario	73
	Applicazione della legge	74
	Lotta alla corruzione, riforma amministrativa e servizio pubblico	74
	Maltrattamenti e tortura	75
	Parità di trattamento	76
	Diritti dei minori	76
	Diritti sindacali e norme fondamentali sul lavoro	76
2.3	Politica estera e di sicurezza	76
	Terrorismo, non proliferazione delle armi di distruzione di massa ed esportazioni illegali di armi	77
	Risoluzione pacifica dei conflitti	78
	Corte penale internazionale (CPI)	78
2.4	Giustizia, libertà e sicurezza	79
	Protezione dei dati personali	79
	Migrazione e asilo	79
	Gestione delle frontiere	80
	Lotta alla criminalità organizzata	80
	Lotta alle droghe illecite	80
	Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo	80
	Cooperazione nella lotta al terrorismo	81
	Cooperazione giudiziaria	81
2.5	Scambi e questioni commerciali	81
	Scambi di merci	81
	Regolamenti tecnici, normazione e relative infrastrutture	82
	Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)	82
	Dogane e facilitazione degli scambi	82
	Norme di origine	83
	Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico	83

Pagamenti correnti e movimenti di capitali	83
Appalti pubblici	84
Diritti di proprietà intellettuale (DPI)	84
Concorrenza	84
Trasparenza	84
Commercio e sviluppo sostenibile	85
2.6 Sviluppo economico e opportunità di mercato	85
Agricoltura e sviluppo rurale	85
Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna	86
Fiscalità	86
Statistiche	86
Politica dei consumatori	87
Diritto societario, contabilità, revisione contabile e governo societario	87
Servizi finanziari	87
Politica industriale e imprenditoriale e attività mineraria	88
Turismo	88
Occupazione, politica sociale e pari opportunità	88
Cooperazione nel settore dell'economia e della società digitali	89
Politica della pesca e degli affari marittimi	89
Pubblica sanità	89
2.7 Connettività, efficienza energetica, ambiente, azione per il clima e protezione civile	90
Trasporti	90
Cooperazione nel settore dell'energia	90
Ambiente	91
Cambiamenti climatici	91
Protezione civile	92
2.8 Mobilità e contatti interpersonali	92
Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	92
Istruzione, formazione e giovani	93
Cooperazione in campo culturale	93
Cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media	93
Sviluppo regionale e cooperazione a livello regionale	94
Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'UE	94
Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e visibilità	94

Agenda di associazione tra l'Unione europea e la Georgia 2017-2020

Il 27 giugno 2014 l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Georgia («le Parti») hanno firmato un accordo di associazione (AA) ambizioso e innovativo, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA). L'accordo contiene disposizioni vincolanti basate su norme e prevede il rafforzamento della cooperazione che va oltre gli accordi tradizionali e contempla tutti i settori di interesse. Una volta completato il processo di ratifica, la piena applicazione dell'accordo di associazione è iniziata il 1° luglio 2016.

Il 26 giugno 2014 l'UE e la Georgia hanno concordato un'agenda di associazione per preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione. L'agenda fornisce un quadro per l'identificazione delle priorità su cui lavorare congiuntamente nel periodo 2014-2016 per realizzare gli obiettivi di associazione politica e di integrazione economica fissati dall'accordo di associazione.

Il presente documento aggiorna e riorienta l'agenda di associazione 2014-2016, fissando nuove priorità su cui lavorare congiuntamente nel periodo 2017-2020. Esso opera una distinzione fra priorità a breve termine (che dovrebbero essere realizzate o per le quali dovrebbero essere compiuti progressi significativi entro la fine del 2018) e priorità a medio termine (che dovrebbero essere realizzate o per le quali dovrebbero essere compiuti progressi significativi entro la fine del 2020).

Il fatto che l'agenda di associazione si concentri su un numero limitato di priorità lascia impregiudicata la portata o il mandato del dialogo in corso nel quadro di altri accordi pertinenti o della pista multilaterale del partenariato orientale, né pregiudica l'adempimento degli impegni assunti nell'AA/DCFTA dalla sua entrata in vigore il 1° luglio 2016.

Inoltre il 28 marzo 2017 è entrata in vigore l'esenzione dall'obbligo di visto d'ingresso nei paesi Schengen ⁽¹⁾ per i cittadini georgiani titolari di un passaporto biometrico, che ha l'obiettivo di rafforzare considerevolmente la mobilità e i contatti interpersonali tra le Parti, in un contesto sicuro e ben gestito, e costituisce un elemento fondamentale su cui si basano l'associazione politica e l'integrazione economica della Georgia con l'Unione europea previste nell'accordo di associazione. L'UE prende atto che la Georgia è riuscita a soddisfare tutti i parametri di riferimento del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti, consentendo alla Commissione di adottare la quarta e ultima relazione sui progressi compiuti il 18 dicembre 2015. L'agenda di associazione aggiornata mira inoltre a monitorare e promuovere ulteriormente risultati costanti in tutti gli ambiti connessi al piano d'azione, garantendo in tal modo il costante adempimento di tutti i parametri del piano d'azione come previsto dal meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto.

1. Principi, strumenti e risorse per l'attuazione dell'agenda di associazione

I seguenti principi comuni guideranno l'attuazione dell'agenda di associazione:

- le azioni intraprese tramite l'agenda di associazione dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dell'AA/DCFTA, compreso il preambolo;
- le priorità dell'agenda di associazione integrano le responsabilità dell'UE e della Georgia di attuare pienamente le disposizioni dell'accordo di associazione UE-Georgia, ora che è entrato pienamente in vigore;
- l'agenda di associazione dovrebbe essere attuata nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e inclusività;
- l'agenda di associazione richiede un impegno di entrambe le Parti per la sua attuazione;
- l'agenda di associazione mira a ottenere risultati tangibili e definiti, mediante la progressiva attuazione di misure concrete;
- le Parti riconoscono l'importanza di sostenere le priorità concordate tramite strumenti politici, tecnici e finanziari opportuni e sufficienti; e
- l'attuazione dell'agenda di associazione sarà oggetto di relazioni, monitoraggio e valutazione su base annua. Si esamineranno i progressi compiuti, anche nell'ambito delle strutture istituzionali stabilite dall'accordo di associazione. Anche la società civile sarà incoraggiata a concentrare le proprie attività di monitoraggio sull'agenda di associazione;

⁽¹⁾ Gli Stati membri dell'UE oggetto dell'esenzione dal visto sono:

- gli Stati membri dell'UE che fanno parte dello spazio Schengen: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svizzera.
- gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen (quelli che ancora non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne): Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania.

- l'Unione europea sosterrà la Georgia nell'attuazione degli obiettivi e delle priorità fissati nell'agenda di associazione, avvalendosi di tutte le fonti di sostegno dell'UE disponibili, nonché fornendo competenze tecniche e consulenza, condividendo migliori pratiche, know-how e informazioni, sostenendo lo sviluppo delle capacità, il rafforzamento istituzionale e sviluppando nuovi strumenti di assistenza. Sottolinea che l'assistenza dell'UE è vincolata a condizioni definite di comune accordo relative ai progressi in materia di riforme. Essa inoltre incoraggerà e cercherà di coinvolgere altri partner della Georgia nel coordinamento del sostegno. L'attuazione dell'agenda di associazione sarà altresì agevolata dal ricorso ai pertinenti strumenti finanziari dell'UE. Tuttavia, l'agenda di associazione non costituisce di per sé un documento di programmazione finanziaria e non sostituisce gli esercizi di programmazione o di formulazione intrapresi dalle Parti.

Il sostegno dell'UE sarà fornito nel contesto delle priorità globali di assistenza a favore della Georgia, come delineato nel quadro di sostegno unico dello strumento europeo di vicinato e nella programmazione multinazionale dello strumento europeo di vicinato nell'ambito del finanziamento complessivo disponibile per la Georgia e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell'assistenza esterna dell'UE, mirando nel contempo a tenere in considerazione le priorità definite nell'agenda di associazione.

La presente agenda di associazione sarà applicabile dal momento della sua adozione fino alla fine del 2020, per un periodo iniziale prorogabile di comune accordo. L'agenda può essere modificata o aggiornata in qualsiasi momento, se necessario, previo accordo del Consiglio di cooperazione UE-Georgia.

2. Priorità dell'agenda di associazione

2.1 Principali priorità di azione

L'UE e la Georgia ritengono che l'attuazione dell'accordo di associazione e dell'agenda di associazione sia una priorità fondamentale per consolidare e promuovere valori e principi comuni, come dichiarato dall'UE e dalla Georgia.

Dalla firma dell'accordo di associazione la Georgia ha compiuto notevoli passi verso la sua effettiva attuazione e ha realizzato riforme sostanziali a tal fine. L'UE riconosce i progressi compiuti dalla Georgia nell'ulteriore approfondimento dell'associazione politica e dell'integrazione economica con l'UE.

L'UE ribadisce il suo fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, compresa la sua politica di non riconoscimento e di impegno in Georgia, oltre che il suo fermo impegno nei confronti della pace, della stabilità e della risoluzione dei conflitti in Georgia. L'UE, che vede nella Georgia un esempio di resilienza dello Stato e della società e ne riconosce il ruolo guida quale democrazia prospera, pacifica e stabile nella regione, è pronta inoltre a intensificare la cooperazione con il paese sulle questioni di sicurezza, con l'obiettivo di attuare le proprie priorità strategiche nel vicinato, come evidenziato nella strategia globale dell'UE.

In questo contesto dovrebbero essere affrontate in primo luogo le azioni di riforma elencate di seguito.

Potenziamento istituzionale e buona governance

1/ Indipendenza della magistratura e dei servizi di contrasto

Portare avanti la riforma della giustizia, in particolare per garantire la piena indipendenza dei giudici e la rendicontabilità, l'efficienza, l'imparzialità, l'integrità e la professionalità del sistema giudiziario, realizzando le riforme giudiziarie fondamentali per quanto riguarda, tra l'altro, il Consiglio superiore della magistratura, la Procura, selezioni trasparenti e basate sul merito, la responsabilità della magistratura, la formazione dei giudici, la struttura istituzionale dei tribunali, un sistema efficace di gestione elettronica delle cause, il patrocinio a spese dello Stato e i servizi giuridici, la giustizia commerciale e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; continuare a rafforzare la rendicontabilità e il controllo democratico dei servizi di contrasto evitando indebite ingerenze; continuare a riformare il codice penale della Georgia con l'obiettivo di liberalizzare e modernizzare il diritto e garantirne la piena conformità con le pertinenti norme internazionali.

2/ Riforma della pubblica amministrazione e miglioramento dei servizi pubblici e della lotta alla corruzione

Portare avanti la riforma della pubblica amministrazione, in linea con i principi pertinenti e la legge sulla funzione pubblica di recente adozione, mirando in particolare a monitorare l'attuazione e a promuovere un sistema di selezione, promozione e licenziamento dell'amministrazione responsabile, efficiente, efficace e trasparente, a creare una funzione pubblica meritocratica e professionale, formazione specializzata basata sulle esigenze per i funzionari che lavorano in tutti i settori della pubblica amministrazione, nelle agenzie e nelle imprese di proprietà dello Stato, a erogare servizi pubblici di qualità e a migliorare la gestione delle finanze pubbliche; garantire l'effettiva attuazione della strategia nazionale anticorruzione e del relativo piano d'azione per prevenire, individuare e combattere la corruzione, in particolare di natura complessa, oltre che porre in essere la verifica delle dichiarazioni patrimoniali e dei redditi di tutti i funzionari pertinenti.

3/ Diritti umani e libertà fondamentali

Proseguire l'effettiva attuazione della legge antidiscriminazione, della strategia in materia di diritti umani e del piano d'azione nazionale per i diritti umani e rafforzare il pluralismo, la trasparenza e l'indipendenza dei media; creare un meccanismo investigativo indipendente per le indagini sulle denunce per maltrattamento a carico dei servizi di contrasto; promuovere la parità di genere e garantire la parità di trattamento nella vita sociale, politica ed economica; porre l'accento sulle misure volte a proteggere i minori da ogni forma di violenza; portare avanti le riforme per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali.

Politica estera e di sicurezza

4/ Risoluzione pacifica dei conflitti

Mantenere una cooperazione efficace tra l'UE e la Georgia ai fini di una soluzione del conflitto nei formati concordati; intensificare la cooperazione e il coordinamento efficaci tra l'UE e la Georgia sulla risoluzione dei conflitti; mantenere la partecipazione costruttiva e garantire il sostegno alle discussioni internazionali di Ginevra co-presiedute da UE, ONU e OSCE; avvalersi dei buoni uffici dell'EUMM Georgia per contribuire alla stabilità, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia; adottare misure appropriate per promuovere gli scambi, la libera circolazione e i legami economici al di là delle linee di confine amministrative, compresa una revisione della legislazione; promuovere i contatti interpersonali, il rafforzamento della fiducia e la riconciliazione.

5/ Cooperazione più intensa nel settore della politica di sicurezza e di difesa

Approfondire il dialogo bilaterale in materia di sicurezza e di difesa al fine di affrontare questioni di interesse comune, compresi il terrorismo, la criminalità organizzata internazionale ecc., e fornire orientamenti per una maggiore cooperazione; agevolare la partecipazione della Georgia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, nonché alle attività di formazione e di consultazione nell'ambito della PSDC; attivare diversi strumenti dell'UE a sostegno della resilienza e dello sviluppo di capacità in Georgia al fine di contrastare le minacce ibride.

Sviluppo economico e opportunità di mercato

6/ Miglioramento del contesto imprenditoriale e della gestione degli investimenti

Attuare la strategia per le PMI e il corrispondente piano d'azione per il 2016-2017, nonché i piani d'azione successivi; continuare a migliorare il quadro normativo, il contesto operativo e il sostegno alle PMI; migliorare il dialogo pubblico-privato per individuare le priorità del settore privato in termini di sostegno strutturale necessario per le riforme economiche; sostenere le riforme dell'infrastruttura del settore finanziario, l'istituzione di un sistema di assicurazione dei depositi, la riforma del settore bancario e della legislazione pertinente, il miglioramento dei registri crediti e garanzie, il miglioramento dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, misure a favore dei mercati dei capitali come lo sviluppo del microcredito, del leasing, del factoring e delle assicurazioni, l'instaurazione di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie per i contenziosi commerciali e l'esecuzione dei contratti.

7/ Agricoltura e sviluppo rurale

Attuare la strategia di sviluppo rurale della Georgia per il periodo 2017-2020; sostenere lo sviluppo di catene del valore efficienti, accrescere l'occupazione nelle zone rurali e aiutare le PMI a diventare più competitive in settori selezionati con un valore di esportazione elevato.

8/ Riforme relative al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Attuare la strategia sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT); sviluppare infrastrutture legate all'amministrazione delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità; attuare la strategia di vigilanza del mercato; migliorare ulteriormente le statistiche sul commercio; attuare il quadro strategico per la cooperazione doganale, ravvicinare la normativa sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e garantire il rispetto della clausola di standstill per i dazi all'importazione applicabili.

Attuare la strategia di sicurezza alimentare, e il programma di ravvicinamento, in particolare il codice per la sicurezza alimentare, e assicurare la progressiva adozione della legislazione orizzontale di attuazione; garantire i controlli veterinari, fitosanitari e sulla sicurezza alimentare ai posti d'ispezione frontaliere; sostenere il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la salute degli animali e delle piante e aumentare la capacità dei laboratori per le misure SPS.

Connettività, efficienza energetica, ambiente e azione per il clima

9/ Sicurezza ed efficienza energetica

Sostenere l'attuazione tempestiva degli impegni derivanti dall'adesione formale della Georgia alla Comunità dell'energia, in particolare attraverso riforme normative e investimenti nella sicurezza ed efficienza energetica, anche rafforzando il mandato, le capacità e l'indipendenza del regolatore dell'energia, rafforzando le reti e le interconnessioni infrastrutturali per l'approvvigionamento energetico, oltre che migliorando la trasparenza e il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

10/ Trasporti

Potenziare le infrastrutture economicamente importanti, anche portando avanti l'attuazione di progetti per lo sviluppo della rete centrale TEN-T.

11/ Ambiente e azione per il clima

Migliorare il ravvicinamento all'acquis ambientale dell'UE della governance nel settore ambientale adottando e attuando nuove leggi sulla valutazione dell'impatto ambientale, sulla valutazione ambientale strategica e sulla responsabilità ambientale, garantendo l'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali e la loro partecipazione al processo decisionale, coinvolgendo tutte le parti interessate, integrando le questioni ambientali in altri settori d'intervento e migliorando la condivisione delle informazioni ambientali; completare una strategia di sviluppo a basse emissioni; avviare l'attuazione del nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi).

Mobilità e contatti interpersonali

12/ Migrazione, asilo e gestione delle frontiere

Garantire il costante adempimento di tutti i parametri di riferimento del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti come previsto dal meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto; attuare in modo efficace il partenariato per la mobilità UE-Georgia, la strategia della Georgia in materia di migrazione e la strategia integrata di gestione delle frontiere della Georgia per il periodo 2014-2018 e i relativi piani d'azione.

13/ Istruzione, occupazione, ricerca, innovazione e giovani

Migliorare i risultati globali in materia di istruzione e ricerca attraverso una riforma approfondita del settore e definire un approccio strategico in materia di occupazione e di istruzione e formazione professionale; delineare una visione e una strategia per sostenere lo sviluppo del sistema STI della Georgia, compresa la politica del paese in materia di innovazione; dare attuazione ai diritti fondamentali dei lavoratori.

2.2 Democrazia, diritti umani, buona governance e potenziamento istituzionale

Il dialogo politico e la cooperazione sul fronte delle riforme nel quadro dell'agenda di associazione mirano a continuare a rafforzare il rispetto dei principi democratici, quali il pluralismo politico, l'inclusività nel processo decisionale, la divisione dei poteri e la cooperazione con l'opposizione, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e nei relativi protocolli, e a contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne, in particolare tramite il ravvicinamento all'acquis dell'UE.

Il dialogo e la cooperazione riguarderanno i seguenti settori:

i) Rafforzare la stabilità, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni garanti della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in particolare:

- continuando a garantire lo svolgimento democratico delle elezioni, anche per le elezioni locali dell'ottobre 2017, affrontando le restanti lacune del nuovo ciclo elettorale nel quadro legislativo e nell'amministrazione elettorale, come indicato dalla task force interagenzia per elezioni libere e regolari (IATF) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare il rispetto delle raccomandazioni formulate nella missione di osservazione elettorale dell'ODIHR dopo le elezioni parlamentari del 2016;

- continuando a garantire che le modifiche legislative riguardanti le componenti principali dello Stato di diritto, come l'indipendenza della magistratura, siano oggetto di una consultazione approfondita a livello interno e, a seconda dei casi, con la commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, al fine di assicurare che esse resistano alla prova del tempo e siano conformi alle norme europee, in particolare nel caso delle modifiche previste alla costituzione georgiana, in cui è di fondamentale importanza la cooperazione tra la commissione di Venezia e la commissione costituzionale georgiana;
- migliorando ulteriormente l'equilibrio dei poteri fra i diversi rami del governo e la capacità del parlamento di svolgere le sue funzioni legislative e di controllo.

ii) **Proseguire la riforma del settore giudiziario, in particolare garantendo la piena indipendenza dei giudici, e rafforzare la rendicontabilità, l'efficienza, l'imparzialità e la professionalità del sistema giudiziario e delle autorità di contrasto, senza indebite ingerenze; portare avanti la lotta alla corruzione:**

Settore giudiziario

Priorità a breve termine

- Definire e attuare gradualmente la strategia giudiziaria e il relativo piano d'azione, che copriranno tra l'altro il miglioramento della politica e delle prassi in materia di nomina, promozione e formazione dei giudici, con un'enfasi particolare sui diritti umani, e fornire risorse adeguate per garantire le opportune competenze giuridiche; promuovere ulteriormente l'indipendenza dell'istituto superiore per la formazione dei magistrati, segnatamente potenziandone le capacità;
- in particolare, migliorare l'efficienza del Consiglio superiore della magistratura garantendone, fra l'altro, l'indipendenza e la rendicontabilità;
- migliorare il sistema di rendicontabilità della magistratura mediante l'applicazione effettiva di norme disciplinari chiare ed esaurienti e la garanzia della professionalità e dell'integrità dei giudici;
- razionalizzare la struttura istituzionale dei tribunali, anche introducendo, all'occorrenza, panel e sezioni specializzati, e ridurre l'arretrato giudiziario nelle sezioni civili dei tribunali;
- sviluppare un sistema elettronico di assegnazione delle cause e migliorare il programma di gestione elettronica delle cause per aumentare la fiducia nei confronti della giustizia;
- portare avanti la riforma della Procura perché possa operare in modo indipendente da indebite ingerenze e all'insegna di una maggiore trasparenza e rendicontabilità;
- continuare a riformare il codice penale con l'obiettivo di liberalizzare le pene, modernizzare il diritto e garantirne la piena conformità con le pertinenti norme dell'UE e internazionali;
- migliorare ulteriormente i quadri legislativi e istituzionali per garantire la qualità del gratuito patrocinio e dei servizi giuridici a pagamento;
- continuare a garantire il diritto al giusto processo, l'accesso alla giustizia e i diritti processuali nei procedimenti penali conformemente agli obblighi della Georgia in virtù della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre convenzioni pertinenti del Consiglio d'Europa garantendo pienamente:
 - i diritti processuali degli imputati nei procedimenti penali;
 - i diritti delle vittime di reato, compresi i reati generati dall'odio, in termini di accesso alla giustizia, protezione, sostegno e risarcimento;
- introdurre strumenti alternativi di risoluzione delle controversie equi, efficienti e di più ampio uso;
- attuare strategie di riabilitazione e risocializzazione all'interno e al di fuori del sistema penitenziario e del sistema di libertà condizionata, per prevenire la recidiva e mantenere il giusto equilibrio fra la necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza e quella di garantire la tutela dei diritti umani.

Priorità a medio termine

- Aggiornare la legislazione in materia commerciale, civile e amministrativa in linea con le strategie nazionali e l'acquis dell'UE;
- garantire un accesso inclusivo alla giustizia stanziando fondi sufficienti per il servizio di gratuito patrocinio.

*Applicazione della legge*Priorità a breve termine

- Aumentare la rendicontabilità e il controllo democratico dei servizi di contrasto. I ricorsi nei confronti delle forze di polizia necessiteranno di un meccanismo professionale ed efficace per una risposta credibile. Valutare l'adozione di ulteriori misure per promuovere indagini indipendenti ed efficaci in caso di ricorsi nei confronti di funzionari delle autorità di contrasto. Fornire ai funzionari delle autorità di contrasto una formazione professionale completa in materia di standard etici e di diritti umani garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- estendere ulteriormente il ricorso alle alternative alla detenzione, introducendo nuove pene non detentive e rafforzando le capacità dei servizi che si occupano della libertà condizionata.

*Lotta alla corruzione, riforma amministrativa e servizio pubblico*Priorità a breve termine

- Continuare a lottare contro la corruzione e garantire l'effettiva attuazione degli strumenti giuridici internazionali pertinenti, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la convenzione penale sulla corruzione e il relativo protocollo aggiuntivo, così come le raccomandazioni del gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO) e le raccomandazioni della rete anticorruzione dell'OSCE per l'Europa orientale e l'Asia centrale;
- promuovere il diritto dei cittadini all'informazione in quanto misura fondamentale per prevenire efficacemente la corruzione;
- continuare a rafforzare la capacità degli organismi esistenti incaricati del controllo, della revisione contabile e delle indagini finanziarie;
- proseguire la definizione inclusiva delle politiche con la partecipazione dei cittadini e il dialogo tra la società civile e le autorità nazionali e locali;
- rafforzare le capacità di controllo del parlamento migliorando la capacità delle commissioni di settore;
- continuare ad attuare la tabella di marcia per la riforma della pubblica amministrazione e rafforzare il coordinamento, il monitoraggio e la rendicontazione relativi alla tabella di marcia e alle strategie su cui si basa, a livello sia politico che amministrativo;
- applicare il nuovo quadro giuridico sulla funzione pubblica per renderla più professionale e meritocratica.

Priorità a medio termine

- Continuare a garantire l'effettiva attuazione della strategia nazionale anticorruzione e del relativo piano d'azione per prevenire, individuare e combattere la corruzione, specialmente di natura complessa;
- continuare a garantire indagini efficaci sui presunti casi di corruzione e creare un sistema valido per la prevenzione dei conflitti di interesse;
- aggiornare la tabella di marcia per la riforma della pubblica amministrazione e le strategie su cui si basa in linea con i principi pertinenti;
- promuovere un'amministrazione responsabile, efficiente, efficace e trasparente, e creare una funzione pubblica meritocratica e professionale;
- rafforzare la governance e la riforma della pubblica amministrazione a livello locale in linea con le norme europee.

iii) **Garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali mediante una cooperazione globale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi compreso quanto evidenziato nella relazione di Thomas Hammarberg «Georgia in transition». La cooperazione mirerà in particolare a:**

Priorità a breve termine

- applicare attivamente la strategia nazionale in materia di diritti umani e il relativo piano d'azione, comprese le raccomandazioni specifiche degli organismi ONU, dell'ODIHR dell'OSCE, della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa e delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, in particolare attuando politiche antidiscriminazione, tutelando le minoranze e la vita privata e garantendo la libertà di religione;

- continuare a garantire l'effettiva attuazione della legge antidiscriminazione per assicurare una tutela effettiva contro la discriminazione;
- adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica e il recepimento nella legislazione nazionale dei pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa in materia di lotta alla discriminazione, tra cui la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta convenzione di Istanbul) e il recepimento nella legislazione nazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- rafforzare l'accesso alle informazioni e alla prevenzione in materia di salute riproduttiva e sessuale e continuare a combattere le pratiche a danno delle donne, comprese le mutilazioni genitali e altre forme di trattamento degradante, in particolare nelle zone rurali.

Priorità a medio termine

- Mantenere efficaci meccanismi pre-giudiziali ed extragiudiziali sia per la risoluzione delle controversie che per la tutela dei diritti umani;
- continuare a promuovere e accrescere la consapevolezza sui diritti umani e la lotta alla discriminazione nella magistratura, nelle autorità di contrasto e nell'amministrazione, anche attraverso formazioni ad hoc;
- continuare a rafforzare il pluralismo, la trasparenza e l'indipendenza dei media, in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
- prendere in considerazione le raccomandazioni dell'Ufficio del difensore pubblico (PDO) nell'elaborazione delle politiche e prevedere risorse adeguate e rafforzare la carica del PDO; collaborare con l'Ufficio del difensore pubblico riguardo alle sue raccomandazioni relative ai casi di discriminazione e al funzionamento efficace del meccanismo istituzionale previsto dalla legge antidiscriminazione, anche attraverso modifiche della legislazione;
- continuare a rafforzare le capacità di controllo della commissione parlamentare per i diritti umani e l'integrazione civica e le questioni giuridiche legate all'attuazione della strategia e del piano d'azione in materia di diritti umani;
- collaborare con le organizzazioni della società civile (OSC) e le parti sociali rappresentative (sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro) in quanto soggetti interessati e organi di controllo nei settori indicati come prioritari dall'accordo di associazione (AA) UE-Georgia, compresi i diritti del lavoro, la riservatezza, i diritti delle persone appartenenti a minoranze e ad altri gruppi vulnerabili e la libertà dei media;
- garantire la conformità con le disposizioni permanenti del Consiglio d'Europa in merito alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

Maltrattamenti e tortura

Priorità a breve termine

- Adottare il piano d'azione contro la tortura per il 2017-2018, prendere ulteriori provvedimenti per combattere i maltrattamenti e la tortura e intensificare gli sforzi per lottare contro l'impunità;
- garantire un'indagine completa, trasparente e indipendente su ogni presunto ricorso alla tortura e ai maltrattamenti nel sistema penitenziario, nei locali delle forze di polizia, dell'esercito e in altre strutture chiuse istituendo un meccanismo investigativo indipendente per le indagini sulle denunce per maltrattamento a carico dei servizi di contrasto;
- continuare a sostenere e collaborare con il meccanismo nazionale di prevenzione, che fa capo all'Ufficio del difensore pubblico, al fine di prevenire gli abusi garantendone l'efficace funzionamento.

Priorità a medio termine

- Continuare ad impegnarsi per migliorare il sistema sanitario penitenziario e l'accesso dei detenuti ai servizi sanitari, compresi quelli per la salute mentale. Sviluppare le capacità del personale sanitario operante in o per istituzioni chiuse e fornirgli i mezzi per denunciare e segnalare casi di maltrattamento;
- rafforzare ulteriormente l'efficace monitoraggio interno ed esterno del sistema penitenziario, dei locali delle forze di polizia, dell'esercito e di altre strutture chiuse ai fini dell'individuazione precoce e della prevenzione di abusi e maltrattamenti.

*Parità di trattamento*Priorità a breve termine

- Promuovere la parità di genere e garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, oltre che delle persone appartenenti a minoranze indipendentemente dalla religione o il credo, l'origine etnica o nazionale, la razza, il sesso, la lingua, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'abilità o altro nella vita sociale, politica ed economica;
- adottare ulteriori misure per rafforzare l'attuazione della legislazione contro la violenza di genere, in particolare mediante azioni di sensibilizzazione della popolazione in generale e di determinati gruppi professionali, quali le forze di polizia, in particolare nelle aree rurali e in quelle abitate da minoranze. Migliorare l'accesso delle vittime a servizi di consulenza e a strutture protette.

Priorità a medio termine

- Avvicinarsi alle norme europee in materia di sanità e sicurezza, tutela della maternità, conciliazione delle responsabilità professionali e familiari, come previsto nell'accordo di associazione;
- adoperarsi attivamente per promuovere una maggiore rappresentanza delle donne nel processo decisionale politico.

*Diritti dei minori*Priorità a breve termine

- Fornire risorse adeguate e rafforzare il ruolo dell'Ufficio del difensore pubblico per intraprendere ulteriori attività di mediazione a favore dei minori, anche per il monitoraggio annuale della situazione nelle istituzioni pertinenti, compresi i centri diurni;
- porre l'accento sulle misure volte a proteggere i minori da ogni forma di violenza.

Priorità a medio termine

- Potenziare le misure di risposta alle necessità dei minori più vulnerabili (compresi quelli con disabilità e quelli di strada), migliorando e potenziando i meccanismi di protezione sociale e promuovendo l'accesso territoriale ai programmi di abilitazione/riabilitazione dei minori con disabilità, e prendere provvedimenti per abolire il lavoro minorile;
- portare avanti la riforma della giustizia minorile;
- continuare ad adoperarsi per la deistituzionalizzazione dei minori.

*Diritti sindacali e norme fondamentali sul lavoro*Priorità a breve termine

- Adottare un quadro giuridico che definisca le funzioni di vigilanza del sistema di ispezione del lavoro in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed eliminare le restrizioni ai poteri degli ispettori dalla legislazione vigente conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Priorità a medio termine

- Attuare il codice del lavoro (adottato a giugno 2013) e allinearne ulteriormente, insieme ad altri atti legislativi pertinenti, alle norme dell'OIL; rafforzare il codice del lavoro con procedure per la risoluzione delle vertenze di lavoro e sviluppare una cultura di negoziazione approvando un elenco di mediatori;
- continuare ad adoperarsi per istituire un sistema di ispezione del lavoro efficace, dotato di competenze e capacità adeguate, per lo svolgimento di ispezioni su tutte le condizioni e su tutti i rapporti di lavoro conformemente alle norme dell'OIL;
- garantire l'efficace funzionamento della commissione tripartita sul partenariato sociale e continuare a migliorare il dialogo sociale attraverso la collaborazione con l'OIL.

2.3 Politica estera e di sicurezza

Il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), mirano gradualmente a convergere. Essi riguarderanno in particolare questioni relative a prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e controllo delle esportazioni. La cooperazione si fonderà su valori comuni e interessi reciproci e punterà ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle politiche avvalendosi di sedi bilaterali, internazionali e regionali.

Priorità a breve termine

- Continuare a cooperare al progressivo allineamento della Georgia alle dichiarazioni dell'UE nell'ambito della PESC;
- continuare a collaborare per l'allineamento con le sanzioni autonome dell'UE;
- proseguire la cooperazione in merito alla comunicazione strategica sulle questioni connesse all'integrazione nell'UE;
- rafforzare la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, agevolando la partecipazione della Georgia ad operazioni civili e militari per la gestione delle crisi condotte dall'UE e le attività di consultazione e di formazione nel settore della PSDC sulla base dell'accordo quadro di partecipazione, firmato nel novembre 2013 e nel contesto multilaterale del gruppo di esperti del partenariato orientale sulla PSDC;
- promuovere e agevolare la partecipazione della Georgia alle attività di formazione e di consultazione nell'ambito della PSDC (nel quadro delle regolari consultazioni bilaterali e multilaterali del gruppo di esperti del partenariato orientale sulla PSDC);
- agevolare la cooperazione tra la Georgia e le agenzie dell'UE sulle questioni connesse alla PSDC;
- promuovere la cooperazione regionale sulle questioni inerenti alla sicurezza come il miglioramento della gestione delle frontiere, la gestione della migrazione, la protezione delle infrastrutture critiche, il controllo delle esportazioni, la risposta alle emergenze, la protezione civile, la lotta al contrabbando e al traffico illecito (ad esempio di materiali biologici e nucleari) e una formazione adeguata del personale, in particolare attraverso il centro di eccellenza chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN) ubicato in Georgia.

Priorità a medio termine

- Contribuire insieme a creare un ambiente propizio alla cooperazione pragmatica e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione sulle questioni regionali e internazionali, anche nel quadro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE;
- promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti e la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
- investire maggiormente nella resilienza e nella capacità dello Stato e della società georgiani di combattere le minacce ibride includendo la Georgia nell'iniziativa per il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) e fornendo, a tal fine, sostegno istituzionale, formazione e attrezzature per contribuire all'efficacia della strategia globale per la politica estera e di sicurezza;
- agevolare la collaborazione tra la Georgia e l'UE sulla riforma effettiva del settore della sicurezza in Georgia;
- promuovere congiuntamente il rispetto dei principi di sovranità e di integrità territoriale, di inviolabilità delle frontiere e di indipendenza sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nell'atto finale di Helsinki dell'OSCE.

*Terrorismo, non proliferazione delle armi di distruzione di massa ed esportazioni illegali di armi*Priorità a breve termine

- Cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti dalle Parti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia.

Priorità a medio termine

- Cooperare per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo basata sui diritti umani, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, nonché adoperandosi per giungere a un accordo sulla Convenzione globale contro il terrorismo internazionale;
- cooperare in materia di controlli doganali basati sui rischi per garantire la sicurezza delle merci importate, esportate o in transito;
- contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, nell'ambito degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore;

- continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune dell'UE sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; sviluppare la cooperazione per la lotta al traffico di armi e la distruzione delle scorte;
- continuare a contribuire all'attuazione del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) nell'ambito di tutti e tre i pilastri, in modo equilibrato.

Risoluzione pacifica dei conflitti

Priorità a breve termine

- Mantenere un'efficace cooperazione tra l'UE e la Georgia verso una soluzione del conflitto nel formato concordato, che includa consultazioni al fine di stabilire modalità per un adeguato coinvolgimento dei territori georgiani dell'Abkhazia e di Tskhinvali/dell'Ossezia del Sud nell'approfondimento delle relazioni UE-Georgia;
- intensificare la cooperazione e il coordinamento efficaci tra l'UE e la Georgia sulla risoluzione dei conflitti, anche attraverso un dialogo politico regolare;
- mantenere la partecipazione costruttiva e garantire il sostegno alle discussioni internazionali di Ginevra co-presiedute da UE, ONU e OSCE;
- utilizzare pienamente ed efficacemente i buoni uffici della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia per contribuire alla stabilità, alla normalizzazione - anche consentendo alle comunità locali che vivono su entrambi i lati delle linee di demarcazione amministrativa di condurre una vita sicura e normale - e al rafforzamento della fiducia, avvalendosi tra l'altro dei meccanismi di prevenzione e di risposta agli incidenti e di eventuali altri meccanismi, misure o disposizioni appropriati;
- sostenere gli sforzi di risoluzione pacifica dei conflitti, anche instaurando contatti con le popolazioni dei territori georgiani dell'Abkhazia e di Tskhinvali/dell'Ossezia del Sud, alla luce della politica di riconciliazione e di impegno della Georgia e della politica di non riconoscimento e di impegno dell'UE, su cui l'UE e la Georgia cooperano;
- cooperare per condividere con le popolazioni situate al di là delle linee di demarcazione amministrativa i vantaggi e le opportunità derivanti dal processo di associazione politica e integrazione economica UE-Georgia, compreso il regime di esenzione dal visto per soggiorni di brevi durata nello spazio Schengen;
- adottare misure appropriate per promuovere gli scambi, la libera circolazione e i legami economici al di là delle linee di demarcazione amministrativa, compresa una revisione di atti normativi come la legge sui territori occupati; cooperare per adottare misure per promuovere i contatti interpersonali, la creazione di un clima di fiducia e gli sforzi di riconciliazione tra comunità divise dal conflitto;
- adottare ulteriori misure volte a promuovere l'integrazione sostenibile degli sfollati interni in tutta la società georgiana (diritti di proprietà, occupazione, sostegno mirato).

Priorità a medio termine

- Proseguire gli sforzi comuni volti a garantire la piena attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle successive misure di attuazione;
- continuare ad adoperarsi congiuntamente e prendere misure che permettano un coinvolgimento internazionale significativo in Georgia, compresa la piena attuazione del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea nel paese (EUMM Georgia);
- continuare ad adoperarsi per consentire il rimpatrio sicuro, dignitoso e volontario di tutti gli sfollati interni e dei rifugiati ai rispettivi luoghi di origine, in linea con i principi del diritto internazionale;
- adottare misure a favore della soluzione sostenibile del conflitto e fermi restando i formati esistenti per affrontare le questioni correlate ai conflitti; la risoluzione pacifica dei conflitti rappresenterà uno dei principali temi all'ordine del giorno del dialogo politico tra le Parti, così come nel dialogo con altri attori internazionali pertinenti.

Corte penale internazionale (CPI)

- Continuare a cooperare con la Corte penale internazionale attuando lo statuto di Roma e i relativi strumenti, prestando la dovuta attenzione alla salvaguardia della sua integrità; continuare a cooperare con la CPI in relazione alle indagini sul conflitto dell'agosto 2008.

2.4 Giustizia, libertà e sicurezza

La Georgia dovrà soddisfare ininterrottamente i requisiti specificati nelle quattro componenti del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti del 25 febbraio 2013. L'attuazione effettiva, continua e sostenibile di tutti i parametri di riferimento contenuti nel piano d'azione, compresi quelli della componente 3 (ordine pubblico e sicurezza), è di fondamentale importanza per mantenere in vigore il regime di esenzione dal visto con l'UE. In linea con il meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto, l'esenzione dall'obbligo di visto può essere sospesa nei casi in cui non siano più soddisfatti uno o più requisiti specifici ⁽¹⁾. In caso di preoccupazioni giustificate in merito all'attuazione di parametri di riferimento concreti del piano d'azione, la Georgia fornirà, su richiesta, informazioni all'Unione europea.

Le Parti collaboreranno nei seguenti settori:

Protezione dei dati personali

Priorità a breve termine

- Garantire un elevato livello di protezione dei dati personali, in linea con le norme europee, e adottare misure concrete per garantire il rispetto del diritto alla tutela dei dati personali, anche nel settore della giustizia penale; garantire l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati nei settori pubblico e privato.

Priorità a medio termine

- Continuare a rafforzare le capacità dell'autorità per la protezione dei dati (ufficio dell'ispettore) e monitorare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati;
- continuare ad applicare il quadro legislativo sulla protezione dei dati in tutti i settori, per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in linea con gli strumenti e gli standard europei;
- ravvicinare la legislazione e la prassi georgiane in materia di protezione dei dati alle più recenti norme europee in materia.

Migrazione e asilo

Priorità a breve termine

- Garantire che il sistema analitico unificato sulla migrazione e l'analisi dei rischi della migrazione siano pienamente operativi e riferiscano sui conseguenti miglioramenti nell'analisi dei dati migratori e nella valutazione dei rischi;
- porre in essere meccanismi per contrastare la migrazione irregolare e promuovere la migrazione legale, tra cui campagne d'informazione mirate e permanenti sui diritti e gli obblighi dei migranti e norme che disciplinino il loro accesso al mercato del lavoro dell'UE e la responsabilità per eventuali violazioni dei diritti nell'ambito del regime di esenzione dal visto;
- riferire sui progressi compiuti nell'eliminazione graduale dell'uso di passaporti non biometrici georgiani in conformità al piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti.

Priorità a medio termine

- Attuare in modo efficace la strategia in materia di migrazione della Georgia per il periodo 2016-2020 e il piano d'azione che l'accompagna;
- aggiornare periodicamente (almeno ogni due anni) il profilo migratorio della Georgia;
- continuare a garantire l'effettiva attuazione dell'accordo di riammissione UE-Georgia e agevolare il trasferimento delle attività di reinserimento e dei centri di mobilità al programma statale della Georgia sul reinserimento;
- continuare a sviluppare la cooperazione pratica nell'ambito del partenariato per la mobilità UE-Georgia.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1).

*Gestione delle frontiere*Priorità a medio termine

- Attuare in modo efficace la strategia integrata di gestione delle frontiere della Georgia per il periodo 2014-2018 e il piano d'azione che l'accompagna;
- mantenere un elevato livello di controlli di frontiera e di sorveglianza delle frontiere, attraverso il sistema di gestione e rendicontazione per le frontiere e la migrazione (BMARS) e l'attuazione del progetto BOMS (sistema di gestione delle operazioni di frontiera);
- proseguire la demarcazione dei confini di Stato con i paesi limitrofi.

*Lotta alla criminalità organizzata*Priorità a breve termine

- Attuare in modo efficace il piano d'azione nazionale sulla lotta contro la tratta di esseri umani per il periodo 2017-2018 e proseguire le attività volte a sviluppare la capacità delle autorità statali di individuare in modo proattivo i casi di tratta di esseri umani e svolgere in modo efficiente le relative indagini;
- valutare l'efficacia dell'individuazione proattiva dei casi di tratta di esseri umani e delle relative indagini e riferire in merito.

Priorità a medio termine

- Proseguire gli sforzi nel settore della prevenzione e della lotta alla criminalità organizzata;
- per contrastare efficacemente la criminalità organizzata, sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i servizi di contrasto degli Stati membri dell'UE e della Georgia, attuare l'accordo di cooperazione con Europol e continuare a collaborare con la CEPOL per formare i servizi di contrasto;
- intensificare la collaborazione per la lotta alla criminalità informatica e impartire una formazione ad hoc alle autorità di contrasto georgiane.

*Lotta alle droghe illecite*Priorità a breve termine

- Attuare la strategia nazionale antidroga e il relativo piano d'azione 2016-2018.

Priorità a medio termine

- Continuare a garantire un approccio equilibrato e integrato alle questioni concernenti le droghe in modo da far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe e da garantire una più efficace prevenzione, attivandosi per ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;
- portare avanti il dialogo regolare in materia di droga nell'ambito del partenariato orientale;
- sviluppare ulteriormente la collaborazione e lo scambio di informazioni, anche attraverso un uso ottimale del protocollo di intesa tra l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e il ministero della Giustizia georgiano.

*Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo*Priorità a breve termine

- Allineare la legislazione georgiana con la quarta direttiva antiriciclaggio;
- assicurare monitoraggio e rendicontazione sulle decisioni di congelamento e di confisca emesse e sul valore stimato dei beni congelati e confiscati, per garantire l'effettiva attuazione della legislazione georgiana sulla confisca dei proventi di reato.

Priorità a medio termine

- Continuare ad adoperarsi per sviluppare ulteriormente il quadro giuridico e istituzionale volto a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso il ravvicinamento con la normativa UE in questi ambiti;

- continuare ad attuare le norme previste nelle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria» (FATF) sul finanziamento del terrorismo;
- intensificare la cooperazione operativa su confisca, recupero e gestione dei beni attraverso una comunicazione efficace e lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità georgiane e gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri dell'UE.

Cooperazione nella lotta al terrorismo

Priorità a medio termine

- Utilizzare appieno l'accordo operativo tra Georgia e Europol, firmato il 4 aprile, al fine di facilitare lo scambio di informazioni sulle organizzazioni e i gruppi terroristici, le loro attività e le reti che li sostengono.

Cooperazione giudiziaria

Priorità a breve termine

- Adottare misure efficaci e intensive per firmare e promuovere l'attuazione dell'accordo di cooperazione operativa con Eurojust.

Priorità a medio termine

- Migliorare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale con l'adesione e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le principali convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato nel settore della cooperazione giudiziaria, nonché di protezione dei minori, quali la Convenzione del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, la Convenzione del 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, la Convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro e la convenzione dell'Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia e relativo protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari;
- migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con l'adesione alle convenzioni pertinenti, in particolare quelle del Consiglio d'Europa, e la loro attuazione.

2.5 Scambi e questioni commerciali

La zona di libero scambio globale e approfondita costituisce un'ampia parte dell'accordo di associazione. Ci si aspetta quindi che all'attuazione di questa parte, contenuta nel titolo IV SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI, sia attribuito un livello di priorità commisurato alla sua importanza nel contesto generale dell'accordo di associazione e nell'ambito delle relazioni UE-Georgia.

Scambi di merci

Le Parti coopereranno nell'attuare le disposizioni in materia di accesso al mercato per le merci dell'accordo di associazione, in particolare tramite consultazioni congiunte, al fine di:

Priorità a breve termine

- migliorare ulteriormente il settore delle statistiche commerciali;
- garantire che non si verifichi alcun aumento dei dazi attualmente applicabili all'importazione negli scambi tra le Parti dopo l'entrata in vigore dell'accordo (clausola di standstill).

Priorità a medio termine

- Aiutare la Georgia a diversificare maggiormente la struttura delle sue esportazioni, comprese le esportazioni di nuovi prodotti verso il mercato dell'UE;
- operare in stretta collaborazione per garantire un'applicazione efficace del meccanismo antielusione;
- assistere la Georgia nell'elaborazione e nell'attuazione dell'eventuale legislazione in materia di accesso al mercato o di altre questioni connesse (vale a dire misure di difesa commerciale);
- garantire lo scambio di informazioni sugli sviluppi relativi all'accesso al mercato e sulla politica in materia di accesso al mercato.

Regolamenti tecnici, normazione e relative infrastrutture

Le Parti coopereranno in materia di norme, regolamenti tecnici, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e valutazione della conformità per il conseguimento del graduale ravvicinamento di questi sistemi ai relativi sistemi dell'UE, come previsto dall'accordo di associazione. Tale cooperazione mirerà a:

Priorità a medio termine

- elaborare una legislazione che la Georgia si è impegnata ad attuare sulla base dell'accordo di associazione, come stabilito nella sua strategia in materia di ostacoli tecnici agli scambi;
- sviluppare infrastrutture legate all'amministrazione delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità, anche grazie al sostegno dell'UE;
- agevolare la preparazione e l'adeguamento dei soggetti interessati, compresi gli operatori economici, per l'attuazione della legislazione oggetto di ravvicinamento;
- proseguire l'attuazione della strategia di vigilanza del mercato per i beni industriali;
- nel settore della vigilanza del mercato, potenziare le capacità amministrative delle istituzioni statali georgiane e degli organismi di vigilanza del mercato competenti;
- impartire ulteriore formazione al personale per la gestione delle agenzie e degli organismi governativi competenti;
- scambiare informazioni su tutti gli aspetti pertinenti delle strategie della Georgia in materia di ostacoli tecnici agli scambi e di vigilanza del mercato, compresa la tempistica, se applicabile.

Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Le Parti coopereranno per preparare il ravvicinamento della legislazione sanitaria e fitosanitaria della Georgia in materia di alimenti e mangimi, salute delle piante e degli animali, e la normativa e le pratiche in materia di benessere a quelle dell'UE, come stabilito negli allegati pertinenti dell'accordo di associazione. Tale cooperazione riguarderà:

Priorità a breve termine

- l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la salute degli animali e delle piante;
- l'organizzazione di campagne d'informazione con le agenzie, le imprese e le ONG competenti sui requisiti per accedere al mercato dell'UE, nonché con la società civile sugli aspetti, pertinenti per i consumatori, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- l'ulteriore offerta di consulenza e assistenza tecniche dell'UE alla Georgia per l'elaborazione e l'attuazione della legislazione, compresa la formazione del personale pertinente, garantendo lo sviluppo delle capacità dell'autorità competente e sostenendo il miglioramento della capacità dei laboratori, in linea con i requisiti dell'UE;
- il rafforzamento della capacità di adattamento delle imprese georgiane per l'attuazione della legislazione oggetto di ravvicinamento.

Priorità a medio termine

- Aiutare la Georgia a rafforzare l'analisi del rischio in materia di SPS; garantire i controlli veterinari, fitosanitari e sulla sicurezza alimentare ai posti d'ispezione frontalieri;
- agevolare l'adeguamento delle imprese della Georgia per l'attuazione della legislazione oggetto di ravvicinamento;
- collaborare nel settore del benessere degli animali e a favore di un uso ridotto di antibiotici nella produzione animale al fine di combattere la resistenza agli antibiotici.

Dogane e facilitazione degli scambi

Le Parti coopereranno per preparare il ravvicinamento della legislazione georgiana all'acquis dell'UE e alle norme internazionali di cui all'allegato pertinente dell'accordo di associazione. Il ravvicinamento dovrebbe basarsi sul codice doganale dell'Unione, che viene applicato dal 1° maggio 2016. Il pertinente allegato dell'accordo di associazione rispecchia la sostituzione del codice doganale comunitario con il codice doganale dell'Unione.

Priorità a breve termine

- Attuare il quadro strategico per la cooperazione doganale;
- ravvicinare la legislazione della Georgia in materia di tutela dei DPI da parte delle autorità doganali all'acquis dell'UE, come previsto dall'accordo di associazione.

Priorità a medio termine

- Ravvicinare il sistema dell'operatore economico autorizzato della Georgia a quello dell'UE;
- continuare a modernizzare le autorità doganali della Georgia;
- continuare a semplificare e a modernizzare le procedure doganali;
- sostenere la Georgia nel percorso di adesione alla convenzione relativa ad un regime comune di transito;
- collaborare in materia di controlli doganali basati sui rischi e di condivisione delle informazioni pertinenti che contribuiscono a migliorare la gestione dei rischi e la sicurezza delle catene di approvvigionamento, all'agevolazione degli scambi commerciali legittimi e alla sicurezza delle merci importate, esportate o in transito;
- intensificare il dialogo sulla lotta alla frode per impedire il commercio illegale, anche di prodotti soggetti ad accisa, in particolare attraverso una cooperazione rafforzata nel quadro del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
- prendere in considerazione la possibilità del riconoscimento reciproco del sistema dell'operatore economico autorizzato come previsto dall'accordo di associazione.

Norme di origine

Le Parti collaboreranno per applicare le norme di origine contenute nel protocollo pertinente dell'accordo di associazione e derivanti dall'adesione della Georgia alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Tale collaborazione comprenderà iniziative finalizzate a:

Priorità a breve termine

- discutere le attuali procedure applicate dai servizi doganali della Georgia per certificare e controllare l'origine delle merci.

Priorità a medio termine

- Sostituire l'attuale protocollo sulle norme di origine (protocollo 2 dell'accordo di associazione) con un riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee dopo l'adesione della Georgia;
- continuare a impartire formazione in materia di certificazione e di verifica dell'origine preferenziale al servizio doganale della Georgia.

Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

Le Parti porteranno avanti il dialogo in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di associazione. Inoltre le Parti si prepareranno all'adempimento degli impegni nei settori dei servizi, come stabilito negli allegati pertinenti dell'accordo di associazione. A questo scopo sarà impartita una formazione e sarà sviluppata una capacità amministrativa adeguata per intraprendere il ravvicinamento legislativo previsto e saranno garantiti scambi periodici di informazioni sul lavoro programmato e in corso negli ambiti selezionati per il ravvicinamento.

- Scambiare informazioni ed esperienze sullo sviluppo di piattaforme interoperabili per il commercio elettronico;
- scambiare informazioni ed esperienze sulla sensibilizzazione delle parti interessate all'applicazione dei principi fondamentali della direttiva sui servizi postali, in particolare l'obbligo di servizio postale universale, e delle altre politiche nel settore postale.

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Le Parti proseguiranno il dialogo in materia di movimenti di capitali e di pagamenti, in particolare al fine di monitorare il rispetto di tutti gli impegni presi e di prepararsi all'attuazione dell'accordo di associazione.

Appalti pubblici

Le Parti collaboreranno ai preparativi della Georgia per l'attuazione del capo «Appalti pubblici» dell'accordo di associazione e alle relative riforme. Tale cooperazione mirerà a:

Priorità a medio termine

- fornire informazioni precise e tempestive sull'attività legislativa prevista che riguarda la politica in materia di appalti e la sua attuazione, ai fini del ravvicinamento legislativo e della creazione di istituzioni nel campo degli appalti pubblici. Il 31 marzo 2016 il governo della Georgia ha adottato una tabella di marcia globale comprendente cinque serie di azioni da attuare nel periodo 2016-2022. Le Parti discuteranno ulteriormente dell'attuazione della tabella di marcia, anche per garantire il ravvicinamento della legislazione georgiana sugli appalti pubblici con l'acquis pertinente dell'UE, come previsto nell'accordo di associazione.

Diritti di proprietà intellettuale (DPI)

Le Parti coopereranno ai preparativi della Georgia per il ravvicinamento all'acquis dell'UE e alle norme internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche secondo le disposizioni dell'accordo di associazione, e garantiranno l'effettiva protezione di tutti i diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche. La cooperazione sarà finalizzata a:

Priorità a medio termine

- garantire ai titolari di diritti di entrambe le Parti un livello elevato di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- rafforzare la capacità di esecuzione dei pertinenti organismi governativi o agenzie esecutive e assicurare il buon funzionamento del sistema giudiziario per garantire l'accesso alla giustizia ai titolari di diritti e l'applicazione delle sanzioni;
- sostenere il funzionamento del centro nazionale per la proprietà intellettuale della Georgia «Sakpatenti» per garantire la tutela dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore; ampliare la cooperazione con le autorità di paesi terzi e con le associazioni di categoria;
- adottare misure volte a sensibilizzare maggiormente il pubblico in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e garantire un efficace dialogo con i titolari di diritti;
- adottare misure efficaci per combattere la contraffazione e la pirateria, compresa la produzione regolare di dati statistici su queste attività da condividere tra le Parti.

Concorrenza

Priorità a medio termine

Le Parti coopereranno per l'attuazione del capitolo «Concorrenza» dell'accordo di associazione e delle relative riforme. La cooperazione riguarderà il quadro istituzionale della Georgia e la sua capacità amministrativa di garantire l'effettiva applicazione della normativa pertinente, nonché un dialogo rafforzato sull'attuazione delle leggi in materia di concorrenza e della normativa correlata.

Trasparenza

Priorità a breve termine

Le Parti rivolgeranno particolare attenzione alla cooperazione nel prepararsi ad attuare gli impegni sulla trasparenza in sede di definizione delle politiche commerciali. Le Parti discuteranno sulle migliori pratiche e sulla rispettiva esperienza in materia di trasparenza nell'elaborazione delle politiche, scambieranno informazioni e impartiranno una formazione ad hoc, anche sui meccanismi di comunicazione e sulla consultazione delle parti interessate, e organizzeranno seminari e altri eventi per il grande pubblico, tesi ad illustrare l'attuazione dell'accordo di associazione e il processo di ravvicinamento.

*Commercio e sviluppo sostenibile*Priorità a medio termine

Le Parti proseguiranno il dialogo sulle questioni contemplate dal capo «Commercio e sviluppo sostenibile» dell'accordo di associazione, in particolare scambiando informazioni sullo sviluppo di un adeguato sistema di ispezione del lavoro per tutte le norme fondamentali del lavoro stabilite a livello internazionale, sull'attuazione del codice del lavoro, sull'attuazione degli accordi ambientali multilaterali sottoscritti da una o entrambe le parti e sull'adempimento dei propri impegni connessi allo sviluppo sostenibile; le Parti procederanno inoltre a discussioni e scambi delle migliori pratiche sul futuro adempimento degli impegni di cui a tale capo in relazione al coinvolgimento dei soggetti interessati e al dialogo con la società civile.

2.6. Sviluppo economico e opportunità di mercato

Le Parti coopereranno per assistere la Georgia nello stabilire un'economia di mercato pienamente funzionante e nell'operare il progressivo ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'UE, in linea con i principi guida della stabilità macroeconomica, di finanze pubbliche sane, di un sistema finanziario solido e di una bilancia dei pagamenti sostenibile. A tal fine, le Parti monitoreranno gli sviluppi macroeconomici, discuteranno sulle principali sfide strategiche e scambieranno informazioni sulle migliori pratiche rafforzando il dialogo regolare sulle questioni macroeconomiche per migliorare la qualità delle politiche economiche.

Le Parti convengono inoltre di collaborare al fine di:

Priorità a medio termine

- rafforzare l'indipendenza e i poteri normativi della Banca nazionale della Georgia e condividere l'esperienza dell'UE, compresa quella della BCE, in merito alle politiche monetaria, di cambio e di regolamentazione e vigilanza del settore bancario e finanziario, per sviluppare ulteriormente le capacità della Georgia in questi ambiti;
- migliorare la sostenibilità e la governance delle finanze pubbliche attraverso l'attuazione di riforme di bilancio;
- sviluppare una rete di sicurezza sociale sostenibile, globale e mirata.

Agricoltura e sviluppo rurale

Le Parti coopereranno al fine di:

Priorità a breve termine

- garantire l'adozione e l'attuazione della strategia di sviluppo rurale 2017-2020 della Georgia.

Priorità a medio termine

- Modernizzare e rendere più efficienti le istituzioni responsabili dello sviluppo agricolo, anche attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati a questo processo;
- favorire la graduale adozione di norme di commercializzazione per i prodotti agricoli al fine di promuovere una maggiore sicurezza degli alimenti e l'attuazione di sistemi per la qualità;
- migliorare la competitività e la sostenibilità della produzione agricola, favorendo economie di scala tramite cooperative agricole orientate al mercato, sviluppando sistemi di consulenza e di divulgazione per aumentare la produzione e le esportazioni e agevolando l'accesso al credito e a risorse finanziarie praticabili per l'agricoltura;
- sostenere lo sviluppo di catene del valore efficienti e aiutare le PMI a diventare più competitive in settori selezionati con un valore di esportazione elevato;
- progredire verso la convergenza e l'attuazione di politiche agricole e di sviluppo rurale efficaci, sulla base di modelli già sperimentati nell'UE;

- migliorare l'occupazione e le condizioni di vita nelle zone rurali rafforzando la gestione delle risorse naturali, i servizi e le infrastrutture e diversificando l'economia rurale;
- sostenere la promozione dei prodotti agricoli georgiani.

Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna

Le Parti coopereranno allo scopo di garantire lo sviluppo del controllo delle finanze pubbliche e della revisione contabile esterna:

Priorità a breve termine

- sviluppando ulteriormente il sistema di controllo interno nell'ambito della responsabilità manageriale decentrata, comprese revisioni contabili interne indipendenti dal punto di vista funzionale nelle autorità statali, garantendo l'armonizzazione con le norme generalmente riconosciute a livello internazionale e con i quadri e le migliori pratiche dell'UE.

Priorità a medio termine

- Continuare a migliorare il sistema di controllo interno e di revisione contabile interna nel settore pubblico in base a una valutazione del divario fra le prassi effettive e le norme generalmente riconosciute a livello internazionale, i quadri e le migliori pratiche dell'UE;
- assicurare l'ulteriore sviluppo della funzione di revisione contabile esterna della Corte dei conti della Georgia, in linea con le norme internazionali generalmente riconosciute (INTOSAI).

Fiscalità

Le Parti potenzieranno e rafforzeranno la cooperazione volta al miglioramento e allo sviluppo del sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria della Georgia, sulla base delle norme dell'UE e internazionali, compresa la preparazione in vista del progressivo ravvicinamento all'acquis dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato pertinente dell'accordo di associazione, in particolare:

- migliorando e semplificando la normativa fiscale;
- migliorando la cooperazione internazionale in materia fiscale, al fine di promuovere la buona governance in materia fiscale, ossia i principi di trasparenza, scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale;
- migliorando la capacità dell'amministrazione tributaria, in particolare orientandosi verso un sistema più mirato e basato sui rischi per i controlli e le revisioni fiscali;
- adottando misure per armonizzare le politiche volte a contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa;
- sviluppando la cooperazione con le amministrazioni tributarie degli Stati membri dell'UE attraverso lo scambio di nuove esperienze e tendenze nel campo dell'imposizione fiscale.

Statistiche

Le Parti coopereranno al fine di:

Priorità a medio termine

- ovviare alle discrepanze statistiche nella misurazione dei dati sul commercio bilaterale UE-Georgia;
- continuare a garantire la disponibilità di statistiche e dati per i ricercatori, i giornalisti e il grande pubblico;
- preparare il ravvicinamento all'acquis dell'UE, in particolare:
 - introducendo relazioni sulla qualità per la maggior parte delle indagini statistiche;
 - completando l'introduzione del sistema dei conti nazionali (SCN) 2008;
- allineando la metodologia per l'elaborazione delle statistiche sulle imprese con le norme UE e orientando tali statistiche in funzione dei futuri requisiti in materia di dati contenuti nel regolamento quadro relativo alle statistiche integrate sulle imprese; è opportuno promuovere la condivisione dell'esperienza dei paesi dell'UE nell'attuazione del regolamento quadro per rafforzare il processo di allineamento.

Politica dei consumatori

In vista dei preparativi per l'attuazione dell'acquis dell'UE e degli strumenti internazionali di cui agli allegati pertinenti dell'accordo di associazione, le Parti coopereranno al fine di:

- aiutare la Georgia ad allineare gradualmente la sua legislazione con la normativa pertinente dell'UE e con gli strumenti internazionali entro i termini stabiliti nell'allegato XXIX dell'accordo di associazione;
- rafforzare la protezione dei consumatori in Georgia, in particolare attraverso la formazione di funzionari statali e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori sul ravvicinamento alla legislazione dell'UE e la sua successiva attuazione.

Diritto societario, contabilità, revisione contabile e governo societario

Le Parti coopereranno in vista dei preparativi della Georgia per attuare il ravvicinamento all'acquis dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato pertinente dell'accordo di associazione, con particolare riguardo agli sforzi della Georgia volti a utilizzare maggiormente il dialogo regolare per intensificare la cooperazione e discutere le tappe opportune da definire.

Priorità a breve termine

- Individuare gli ambiti in cui l'UE potrebbe offrire ulteriore formazione e sviluppo delle capacità.

Priorità a medio termine

- Sviluppare la capacità amministrativa delle istituzioni statali competenti;
- sviluppare il diritto societario e le altre leggi pertinenti tenendo conto dell'acquis dell'UE;
- garantire l'applicazione delle norme stabilite dal nuovo diritto societario per quanto riguarda la divulgazione obbligatoria delle informazioni;
- introdurre i principi internazionali di revisione pertinenti a livello nazionale e promuoverne l'applicazione da parte di tutte le imprese quotate a livello nazionale;
- fornire informazioni tempestive, pertinenti e precise sullo stato di avanzamento e di sviluppo della normativa vigente in Georgia e sulla sua conformità all'acquis dell'UE e scambiarsi anticipatamente informazioni pertinenti relative allo sviluppo istituzionale e delle capacità necessario per il ravvicinamento all'acquis dell'UE (NB In questo contesto, il governo ha adottato il piano d'azione per la riforma dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Uno dei suoi risultati tangibili è la legge sulla contabilità, sulla rendicontazione e sulla revisione contabile, promulgata l'8 giugno 2016).

Servizi finanziari

La cooperazione mirerà a preparare la Georgia alla modernizzazione del suo quadro di regolamentazione e vigilanza nel settore finanziario utilizzando la normativa UE e gli strumenti internazionali di cui agli allegati pertinenti dell'accordo di associazione come riferimento per l'elaborazione di un corpus di norme adatte a questo paese. La cooperazione comprende le azioni seguenti e contribuisce al conseguimento degli obiettivi indicati in appresso.

Priorità a breve termine

- Individuare aree in cui sarebbe opportuno offrire formazione e sviluppo delle capacità;
- stabilire contatti e scambiare informazioni con l'autorità di vigilanza finanziaria dell'UE, in linea con l'accordo di associazione;
- fornire informazioni tempestive, pertinenti e precise sullo stato di avanzamento e di sviluppo della normativa vigente in Georgia.

Priorità a medio termine

- Istituire un nuovo quadro di regolamentazione e vigilanza conformemente alle norme di regolamentazione concordate a livello internazionale, compresi il nuovo approccio di vigilanza e i nuovi strumenti e mezzi di vigilanza;

- migliorare la capacità amministrativa delle autorità di vigilanza;
- proseguire la cooperazione con la FATF, il Consiglio d'Europa, MONEYVAL, nonché con le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e firmare protocolli d'intesa tra le autorità di informazione finanziaria della Georgia e degli Stati membri dell'UE.

Politica industriale e imprenditoriale e attività mineraria

Le Parti coopereranno per migliorare il contesto normativo e imprenditoriale, soprattutto per le PMI, incluse le microimprese, in particolare:

Priorità a breve termine

- attuando la strategia della Georgia per le PMI e il corrispondente piano d'azione per il 2016-2017.

Priorità a medio termine

- Attuando la tabella di marcia specifica per il paese e le raccomandazioni scaturite dalla valutazione dello Small Business Act, nella misura del possibile;
- collegando lo sviluppo delle PMI alle opportunità offerte dalla DCFTA, anche attraverso le reti (di sostegno) per le imprese (come la rete Enterprise Europe) e i cluster di imprese;
- rafforzando il ruolo delle associazioni di imprese o di PMI (comprese le associazioni di categoria) per migliorare il dialogo pubblico-privato;
- sviluppando le possibilità per le start-up georgiane di inserirsi nei mercati dell'UE e della Georgia.

Le Parti scambieranno, all'interno del sottocomitato ad hoc, informazioni sull'attività estrattiva e sui metalli per favorire una migliore comprensione delle politiche della Georgia e dell'UE, compresa l'attuazione dell'iniziativa «materie prime», del programma di ricerca Orizzonte 2020 e del partenariato europeo per l'innovazione riguardante le materie prime.

Turismo

Le Parti scambieranno, all'interno del sottocomitato ad hoc, informazioni sullo sviluppo del turismo in Georgia e nell'UE, compresi gli eventi pertinenti e le migliori pratiche, e sosterranno la Georgia nell'attuazione della strategia per il turismo in Georgia adottata nel 2015.

Occupazione, politica sociale e pari opportunità

Le Parti coopereranno al fine di:

Priorità a breve termine

- preparare il ravvicinamento e l'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, diritto del lavoro, condizioni di lavoro, parità di genere e lotta alla discriminazione, come previsto negli allegati pertinenti dell'accordo, in particolare attraverso l'istituzione di un adeguato sistema di applicazione della legge e di vigilanza, in linea con l'approccio dell'UE (iniziando dalla salute e sicurezza sul luogo di lavoro), e lo sviluppo delle capacità delle parti sociali (offrendo ad esempio una formazione sulla normativa e sugli standard dell'UE in materia di salute, sicurezza e diritto del lavoro);
- monitorare l'attuazione in corso del nuovo modello di servizio per i servizi pubblici per l'occupazione;
- completare il quadro giuridico necessario per istituire un sistema di ispezione del lavoro efficace;
- migliorare ulteriormente le capacità dei servizi sociali e del ministero del Lavoro, della salute e degli affari sociali per rafforzare le capacità dell'amministrazione incaricata di elaborare e attuare politiche occupazionali e sociali che rispettino i principi delle pari opportunità.

Priorità a medio termine

- Mettere in funzione i nuovi servizi pubblici per l'occupazione dotandoli di capacità adeguate e uniformandoli ai requisiti dei servizi pubblici per l'occupazione europei;

- continuare a istituire un sistema efficace di ispezione del lavoro in linea con le norme dell'OIL per garantire capacità amministrative ed esecutive in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di diritto del lavoro, e rafforzare gli organi giudiziari pertinenti;
- elaborare un approccio strategico all'occupazione, allo scopo di creare nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, un migliore incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro e promuovere misure attive per il mercato del lavoro e servizi per l'impiego efficienti, rivolgendo particolare attenzione ai giovani;
- garantire l'efficacia del dialogo sociale attraverso il buon funzionamento della commissione tripartita sul partenariato sociale e lo sviluppo delle capacità delle parti sociali.

Cooperazione nel settore dell'economia e della società digitali

Le Parti collaboreranno per preparare l'attuazione dell'acquis dell'UE di cui ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione e aiutare la Georgia:

Priorità a medio termine

- negli sforzi di ravvicinamento della legislazione nel campo delle comunicazioni elettroniche all'acquis dell'UE;
- nelle attività finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione delle comunicazioni, affinché sia in grado di adottare le opportune misure di regolamentazione, eseguire le sue stesse decisioni e tutte le disposizioni regolamentari applicabili e garantire una concorrenza leale sui mercati;
- a rafforzare il settore mediante lo scambio di informazioni ed esperienze sull'attuazione del mercato unico digitale;
- negli sforzi volti ad aumentare la resilienza informatica delle principali infrastrutture critiche e delle organizzazioni del settore pubblico, avvalendosi dell'esperienza in materia acquisita dall'UE e in linea con le norme dell'UE.

Politica della pesca e degli affari marittimi

Le Parti coopereranno al fine di:

Priorità a breve termine

- promuovere un approccio integrato agli affari marittimi, in particolare contribuendo allo sviluppo di iniziative trasversali nel settore marittimo, attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro sugli affari marittimi composto dai ministeri e dai servizi competenti, l'individuazione degli ambiti di comune interesse e un'attiva collaborazione con gli Stati costieri e i soggetti interessati del settore marittimo nella regione del Mar Nero, nell'ambito della politica marittima integrata dell'UE.

Priorità a medio termine

- Migliorare e rafforzare il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, degli scambi di prodotti della pesca e della loro tracciabilità per lottare in modo efficace contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);
- prendere le misure necessarie per garantire una pesca sostenibile nel Mar Nero, sia nei quadri bilaterali che multilaterali, sulla base di un approccio ecosistemico alla gestione dell'attività di pesca;
- incrementare la cooperazione scientifica e tecnica per garantire la capacità di monitoraggio della pesca in base a dati solidi e affidabili e di valutazione dello stato delle risorse marine e dell'ambiente marino.

Pubblica sanità

Le Parti coopereranno al fine di:

- aiutare la Georgia a prepararsi ad applicare l'acquis dell'UE in campo sanitario, di cui ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione, in particolare in materia di sicurezza del sangue, lotta al tabagismo, qualità e sicurezza delle sostanze di origine umana (sangue, tessuti, organi, cellule) e malattie trasmissibili, anche in linea con gli obblighi internazionali della Georgia in virtù della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei regolamenti sanitari internazionali;

- migliorare la copertura del programma di assistenza sanitaria universale e ridurre le spese non rimborsabili a carico dei pazienti. La questione è considerata una delle priorità principali del governo e si riflette, tra l'altro, nell'aumento della spesa pubblica per la sanità e le riforme globali volte a rafforzare il settore dell'assistenza sanitaria;
- migliorare la qualità e l'accessibilità dell'assistenza sanitaria di base volta alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita;
- rafforzare gli istituti di cura - la maggior parte dei quali sono gestiti privatamente - e la loro rendicontabilità mediante l'istituzione di indicatori di qualità, acquisti basati sul valore e altri processi di gestione della qualità, compreso il riconoscimento dell'accreditamento degli istituti di cura effettuato da organismi internazionali di accreditamento;
- potenziare l'azione nazionale multisettoriale di lotta contro la resistenza agli antimicrobici rafforzando, tra l'altro, la sorveglianza, l'uso prudente degli antimicrobici e il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie.

2.7 Connettività, efficienza energetica, ambiente, azione per il clima e protezione civile

Trasporti

Le Parti coopereranno per promuovere l'ulteriore attuazione dell'acquis dell'UE per tutti i modi di trasporto di cui ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione e aiutare la Georgia a:

Priorità a medio termine

- continuare ad attuare l'acquis dell'UE nel settore dell'aviazione, al fine di trarre il massimo beneficio dall'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'UE e la Georgia;
- svolgere attività intese a migliorare la sicurezza di tutti i modi di trasporto (aereo, stradale, marittimo e ferroviario);
- sviluppare le infrastrutture, in particolare avviando la preparazione e l'attuazione di progetti supplementari per l'estensione della rete centrale TEN-T, come convenuto nella riunione ministeriale organizzata a Rotterdam durante le giornate TEN-T.

Cooperazione nel settore dell'energia

Le Parti coopereranno allo scopo di:

Priorità a breve termine

- portare a termine l'adesione formale della Georgia al trattato che istituisce la Comunità dell'energia in qualità di Parte contraente, in linea con l'accordo di associazione;
- attuare la legislazione pertinente in materia di energia elettrica, energia rinnovabile, efficienza energetica, petrolio, gas, statistiche sull'energia, questioni ambientali connesse all'energia e prospezione di idrocarburi, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel protocollo di adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia e nell'accordo di associazione.

Priorità a medio termine

- Avanzare verso l'integrazione tra il mercato dell'energia della Georgia e quello dell'UE e consolidare la sicurezza energetica e la convergenza normativa della Georgia mediante l'ulteriore attuazione della pertinente normativa dell'UE, compreso il diritto derivato, applicabile alla Georgia, in linea con gli impegni di cui all'accordo di associazione e alla Comunità dell'energia e secondo il calendario concordato con la Georgia in questi quadri;
- collaborare per mobilitare il sostegno internazionale a favore dello sviluppo dell'energia sostenibile, anche dei fondi internazionali per il clima e di altri strumenti finanziari;
- rafforzare la rete e le interconnessioni infrastrutturali per l'approvvigionamento energetico della Georgia, in particolare:
 - per quanto riguarda l'energia elettrica, promuovendo il commercio e le interconnessioni transfrontaliere con i paesi vicini e potenziando la rete di trasmissione della Georgia;

- per quanto riguarda il gas naturale, estendendo i gasdotti principali, anche agevolando l'estensione del gasdotto del Caucaso meridionale in territorio georgiano, e sostenendo/promuovendo altri progetti di importanza regionale relativi al transito del gas e del petrolio per garantire il trasporto delle risorse energetiche del Caspio verso i mercati occidentali, oltre che facilitando lo sviluppo di strutture per lo stoccaggio sotterraneo di gas al fine di accrescere la sicurezza energetica della Georgia.

Ambiente

Le Parti coopereranno allo scopo di:

Priorità a breve termine

- rafforzare la governance nel settore ambientale mediante l'adozione e l'attuazione in Georgia di nuove leggi sulla valutazione dell'impatto ambientale, sulla valutazione ambientale strategica e sulla responsabilità ambientale, la garanzia dell'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali e la loro partecipazione al processo decisionale, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, l'integrazione delle questioni ambientali in altri settori d'intervento e una maggiore condivisione delle informazioni ambientali secondo i principi del Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS);
- adottare il terzo programma d'azione nazionale sull'ambiente della Georgia (2017-2021);
- avviare l'attuazione della strategia nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi.

Priorità a medio termine

- Attuare il terzo programma d'azione nazionale sull'ambiente della Georgia (2017-2021) secondo il relativo calendario;
- attuare la strategia nazionale per la gestione dei rifiuti e le misure previste nel piano d'azione 2016-2020;
- continuare a ravvicinare la legislazione della Georgia all'acquis dell'UE e attuare le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'UE, come previsto dagli allegati pertinenti dell'accordo di associazione;
- elaborare una tabella di marcia per la ratifica e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui la convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e la convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali; procedere con i preparativi per aderire alla convenzione di Espoo e al suo protocollo sulla valutazione ambientale strategica.

Cambiamenti climatici

Le Parti coopereranno allo scopo di:

Priorità a breve termine

- finalizzare e adottare una strategia di sviluppo a basse emissioni per la Georgia;
- avviare l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Priorità a medio termine

- Allineare la legislazione della Georgia agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali, come previsto dall'accordo di associazione e conformemente ai pertinenti allegati dello stesso;
- elaborare il documento aggiornato relativo al contributo stabilito a livello nazionale (NDC);
- integrare l'azione per il clima nelle politiche e nelle misure settoriali e migliorare la capacità delle varie autorità di adottare misure climatiche a livello intersettoriale;
- rafforzare il quadro della Georgia sulla trasparenza dell'azione per il clima, in particolare instaurando un solido sistema nazionale per il monitoraggio e la comunicazione delle politiche e misure in campo climatico e delle emissioni di gas a effetto serra, basato sul modello dell'UE;
- sviluppare la strategia a lungo termine della Georgia per raggiungere uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra entro la metà del secolo.

Protezione civile

Le Parti collaboreranno per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi. A tal fine, le Parti:

Priorità a breve termine

- rifletteranno su come definire gli elementi più appropriati della cooperazione in relazione al profilo di rischio e al quadro legislativo e organizzativo della Georgia, ad esempio attraverso accordi amministrativi bilaterali o lettere di intenti;
- progrediranno nello sviluppo di una valutazione e di una mappatura dei rischi di catastrofe a livello nazionale e, se necessario, sosterranno lo sviluppo dell'Atlante elettronico regionale del rischio (ERRA) e ne garantiranno l'effettivo utilizzo a livello nazionale e regionale.

Priorità a medio termine

- Garantiranno un'efficace comunicazione 24 ore su 24, compreso lo scambio di allarmi rapidi e di informazioni sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE e la Georgia, nonché paesi terzi qualora le Parti siano coinvolte nella reazione alle catastrofi;
- faciliteranno l'assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti;
- promuoveranno l'adozione e l'attuazione degli orientamenti dell'UE sul supporto della nazione ospitante;
- miglioreranno la base di conoscenze in merito ai rischi di catastrofe potenziando la cooperazione in materia di accessibilità e comparabilità dei dati;
- progrediranno nello sviluppo di una valutazione e di una mappatura dei rischi di catastrofe a livello nazionale e, se necessario, sosterranno lo sviluppo dell'Atlante elettronico regionale del rischio (ERRA) e ne garantiranno l'effettivo utilizzo a livello nazionale;
- avvieranno l'estensione alla Georgia del Sistema europeo di allarme inondazioni (EFAS) Copernicus in collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea;
- miglioreranno la prevenzione e la preparazione alle catastrofi industriali o alle catastrofi tecnologiche provocate da pericoli naturali (NATECH);
- instaureranno un dialogo sugli aspetti strategici della prevenzione, della preparazione e della reazione alle catastrofi attraverso lo scambio di migliori pratiche, formazioni comuni, esercitazioni, visite di studio, seminari e riunioni sull'esperienza acquisita in situazioni di emergenza reale o nel corso di esercitazioni.

2.8 Mobilità e contatti interpersonali*Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione*

Le Parti coopereranno al fine di:

Priorità a breve termine

- delineare una visione e una strategia per il sistema STI della Georgia (nell'ambito di una strategia generale della Georgia per il settore scientifico e dell'istruzione) all'interno dello Spazio europeo della ricerca, coinvolgendo i responsabili politici, la comunità accademica e di ricerca, le imprese e i leader della società civile;
- sostenere la definizione e l'attuazione della politica in materia di innovazione, compresi il quadro normativo e le infrastrutture per l'innovazione.

Priorità a medio termine

- Massimizzare gli effetti positivi derivanti dall'adesione della Georgia al programma Orizzonte 2020;
- incoraggiare la partecipazione nell'ambito del programma di ricerca e formazione dell'Euratom che integra Orizzonte 2020, specie per quanto riguarda la sicurezza nucleare e la radioprotezione, in base a inviti a presentare proposte;

- potenziare le risorse umane, materiali e istituzionali al fine di migliorare le capacità di ricerca e di innovazione.

Istruzione, formazione e giovani

Le Parti collaboreranno alla modernizzazione e alla riforma generali dei sistemi della Georgia destinati all'istruzione, alla formazione e ai giovani, in particolare:

Priorità a medio termine

- svolgendo attività congiunte e scambi volti a promuovere ulteriormente l'integrazione della Georgia nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, nel quadro della sua partecipazione al processo di Bologna, anche rafforzando un sistema di garanzia della qualità indipendente e orientato allo sviluppo, incentivando la partecipazione attiva dei soggetti interessati e della società civile ai processi di riforma e intensificando la cooperazione fra università e mercato del lavoro per aumentare l'occupabilità dei laureati;
- promuovendo la cooperazione accademica, lo sviluppo delle capacità e la mobilità degli studenti e del personale attraverso il programma Erasmus+ nonché la mobilità, la carriera e la formazione dei ricercatori attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie;
- incoraggiando un approccio strategico all'istruzione e alla formazione professionale (IFP), con l'obiettivo di allineare il sistema di IFP della Georgia alla modernizzazione delle strutture di IFP dell'UE, perseguita con il processo di Copenaghen e i relativi strumenti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità;
- promuovendo un approccio strategico alla politica giovanile e intensificando gli scambi e la cooperazione nel campo dell'istruzione non formale per i giovani e gli animatori giovanili, come mezzo di promozione del dialogo interculturale e di sostegno della società civile, anche attraverso la componente «Giovani» del programma Erasmus+;
- garantendo il diritto all'istruzione per tutti i bambini e i giovani, compresi quelli con esigenze educative speciali, e adottando ulteriori misure volte a promuovere un'istruzione primaria e secondaria inclusiva.

Cooperazione in campo culturale

Le Parti:

- promuoveranno l'attuazione della Convenzione del 2005 dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
- coopereranno all'elaborazione di una politica culturale inclusiva in Georgia e alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, al fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico;
- promuoveranno la partecipazione di operatori culturali e audiovisivi georgiani ai programmi di cooperazione culturale e audiovisiva, in particolare «Europa creativa».

Cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media

Le Parti collaboreranno per preparare l'attuazione dell'acquis dell'UE di cui ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione e aiutare la Georgia:

Priorità a medio termine

- ad adoperarsi per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media in conformità alle norme europee pertinenti e per favorire il ravvicinamento della legislazione sugli audiovisivi all'acquis dell'UE, come previsto dall'accordo di associazione, tra l'altro attraverso lo scambio di opinioni sulla politica audiovisiva, le norme internazionali pertinenti, compresa la cooperazione in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia;
- a scambiare le migliori pratiche e in materia di libertà e pluralismo dei media, depenalizzazione della diffamazione, protezione delle fonti giornalistiche e aspetti relativi alla diversità culturale dei media mediante un dialogo regolare;
- a rafforzare la capacità e l'indipendenza delle autorità/degli organismi di regolamentazione dei media.

Sviluppo regionale e cooperazione a livello regionale

Le Parti coopereranno nell'ambito delle politiche di sviluppo regionale e del dialogo UE-Georgia sulla politica regionale, in vista degli sforzi della Georgia volti a:

Priorità a breve termine

- portare a termine con successo il suo programma di sviluppo regionale 2015-2017, anche attraverso l'istituzione di meccanismi efficaci di coordinamento interistituzionale e governance a più livelli;
- elaborare il programma pluriennale successivo, prevedendo anche la possibilità di investire in ambiti quali l'innovazione e le PMI, nell'intento di promuovere la crescita sostenibile in tutte le regioni della Georgia.

Priorità a medio termine

- Fornire ulteriore sostegno alle autorità per potenziare la governance a più livelli e gli sforzi volti a sviluppare le capacità presso le amministrazioni subnazionali e altri strumenti di sviluppo regionale;
- sostenere le azioni integrate e multipartecipative per lo sviluppo territoriale della Georgia, ad esempio in materia di pianificazione territoriale, gestione dell'acqua e dei rifiuti, strade, energia elettrica e altre infrastrutture di base, diversificazione dell'economia rurale, turismo e sviluppo delle imprese;
- sviluppare ulteriormente la cooperazione tematica e lo scambio di informazioni, anche attraverso un uso ottimale della dichiarazione congiunta sul dialogo politico regionale tra la Commissione europea e il governo della Georgia.

Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'UE

Le Parti:

Priorità a medio termine

- esamineranno l'attuazione del protocollo sulla partecipazione della Georgia ai programmi dell'UE in base alla partecipazione effettiva della Georgia a programmi specifici dell'Unione.

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e visibilità

Le Parti collaboreranno per garantire una discussione informata, estendendola anche a un pubblico più vasto e ai cittadini georgiani, sulle opportunità e le implicazioni del ravvicinamento della Georgia all'UE, compresa l'agenda di associazione e, più specificamente, la DCFTA.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT